



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione IV° Penale

Composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA 4ª SEZIONE PENALE

1. Dott. (Dr. Renato Caccamo) *(est.)* Presidente
2. » Cons. Anna Conforti Consigliere
3. » Cons. dott.ssa Maria Luisa Ferrari »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del Pubblico Ministero

contro

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO nato a Milano il 12.11.1952

qui residente Via Zenale 9 - domicilio dichiarato - ANZI

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO presso il Movimento Per La Giusti

zia Via Dogana 2 Milano *L. Sano*

*M.P.R.
21/1/59
ve*

presente

ART. N. CAMPIONE CIVILE

N. 2139

della Sentenza

N. 1969/96/P

del Reg. Gen. App.

UDIENZA

del giorno

28-4-1969

Depositata
in Cancelleria

il 29.4.69

IL CANCELLIERE
Dott. Maria Manci

Estratto esecutivo a

Proc. Generale

Proc. Rep. c/Pret. di

Proc. Rep. c/Trib. di

il

Ufficio Corpi Reato

di

Estratto alla Prefettura

il

Estratto

il

Il Cancelliere

Redatt sched

Il

Il Cancelliere

Art.

Campione Penale

6-5-69

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza 20-2-96 del Pretore di Milano, che lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione (sostituita con la libertà controllata per mesi dodici) siccome responsabile del reato di resistenza nei confronti degli agenti di polizia municipale che si erano recati per un controllo nei locali dell'associazione "Movimento per la giustizia Robin Hood" di cui era Presidente e dove era in corso una serata danzante per l'elezione di "Miss Befana", interponeva appello Palau Giovane invocando l'esimente di cui all'art. 4 del RDL 288/44.

Interponeva appello anche il PM presso la Pretura lamentando l'inadeguatezza della pena inflitta alla gravità della condotta criminosa.

In esito all'odierno dibattimento la Corte osserva quanto segue.

La vicenda, al di fuori di schemi formali, deve essere valutata con senso di equità ed attenta considerazione dell'elemento psicologico del reato nel contesto ambientale nel quale si è posta la condotta del prevenuto. Il Palau, ritenendo forse non del tutto a torto di avere subito subito degli abusi nella gestione giudiziaria di vicende che hanno portato alla perdita del patrimonio familiare, ha creduto e crede di trovare nel "Movimento per la Giustizia Robin Hood" una tribuna di protesta aperta a chi avesse subito vessazioni da parte del potere - politico, giudiziario o amministrativo che fosse - e che costituisse appoggio e consenso popolare alla lotta contro la corruzione, quella giudiziaria inclusa. Le rumorose iniziative e manifestazioni "civili" non hanno ovviamente incontrato il favore delle varie Autorità, che negli occasionali interventi non hanno mancato di manifestare il fastidio per quella che vedevano come un'azione di disturbo. Il Palau, ha finito per sentirsi in stato di ingiusta costante persecuzione, in una valutazione parossistica delle circostanze reali.

Nel caso di specie ha ritenuto, in piena buona fede, che trattandosi di una festiciuola di carattere privato alla quale si poteva partecipare iscrivendosi al movimento e sostenendo le spese per le consumazioni e la musica non fosse necessaria alcuna licenza per la somministrazione di bevande in considerazione della sua occasionalità.

Per cui ha ritenuto che l'intervento dei vigili anonari, vistosamente esibito ai presenti con non necessarie riprese fotografiche, fosse una deliberata provocazione che attentasse all'esercizio di un suo diritto. E' notorio d'altra parte che l'intervento dei vigili in manifestazioni ricreative di associazioni private, a Milano almeno, è del tutto eccezionale. E non è fuor di luogo osservare che i vigili si guardano bene dall'intervenire nelle "manifestazioni ricreative e culturali" di pseudo movimenti quali il Leoncavallo e simili.

Che il Palau fosse in buona fede lo dimostra il fatto che egli chiese subito l'intervento della polizia di Stato. E quel che stupisce è che i funzionari sopraggiunti si sarebbero limitati a cercare di spiegare, a loro dire, che i vigili avevano ragione e fossero poi rimasti spettatori inerti delle seguite diatribe e vie di fatto senza intervenire quasi si trattasse di fatti che non li riguardavano.

Non va poi sottaciuto che appare piuttosto strano che alle vie di fatto fosse passato per primo il Palau se si tien conto della sproporzione fisica degli antagonisti. Incidentalmente va rilevato che il Palau nell'occorso riportò lesioni ben più gravi delle piccole contusioni riportate dai due vigili.

In questa situazione, senza troppo sottilizzare, la Corte ritiene conforme a giustizia dichiarare il Palau non punibile per avere agito nell'erronea supposizione di esercitare una facoltà legittima.

PQM

LA CORTE

IN RIFORMA.

della sentenza del Pretore di Milano in data 20-2-96 appellata dal PM e da Palau Giovannetti Pietro Mauro, assolve quest'ultimo dall'imputazione aspritagli perchè non punibile per avere agito nell'erronea supposizione di esercitare una facoltà legittima.

Così deciso in Milano il 28-4-98

Il Presidente estensore

N. 354/96 R. G. notizia di reato
N. 513/04 R. G. dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LETIZIO MAGLIARO

Il Giudice Dott.

all'udienza dibattimentale del 20 settembre 2004
Con l'intervento del P.M. Dott. SSA Ravieri VPO

con l'assistenza del cancelliere FIORAVANTI L.

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della
motivazione la seguente

SENTENZA

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nei confronti di.

PALAU GIOVANNETTI PIETRO di Alberto n. a
Milano 19/11/52 ivi dom. in Via Bernardo Zenale 9

continua

Sentenza N. 1933 / 04 del 20/09/04
APPELLO N.: Reg. Impugnazioni
RICORSO CASSAZIONE N.: Reg. Impugnazioni
ARRESTATO II:
SCARCARATO II:
SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA 90/09/2004
DATA IRREVOCABILITA'
ESTRATTO ESECUTIVO PM
Reg. Mod. 29 Art.:
Scheda al Casellario Giudiziale II:

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 368, 61 n. 10 c.p. perchè, con esposto-denuncia datata Milano 29/5/95 come asserito movimento per la giustizia Robert Hood, pervenuto alla Procura di Bologna il 7 giugno 95, falsamente incolpava, sapendoli innocenti, dei delitti di omissione ed abuso di atti di ufficio, di falsi ideologici in verbali e di altri generici illeciti (che pretendeva durati 9 anni in un disegno "orminale e collusivo di tutte le Procure") i seguenti magistrati dottori:

- 1- Vignali Marina, Perotti Giulia, Fabiani Massimo, Meli Biagio, Peschiera Anna Maria, Moni Edoardo, Paluchowski Alide, Alumetti Giuseppe, Lo Turco Filippo, Roda Bogetti Guido (tutti in servizio presso il Tribunale di Milano)
- 2- dr. Francesco Saverio Borrelli (già proc. gen. di Milano)
- 3- dr. Francesco Lisciotto (proc. della rep. di Brescia)
- 4- dr. Franco Antonio Granero (proc. della rep. di Trento)

In esito all'odierna udienza, sentiti

il P.M. che ha concluso
come in atti

il difensore dell'imputato
che ha concluso

di ufficio

AVV.: L. Strassiani

R
C
E
T
B
S
M
I
C
G
A
A
C

A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal G.I.P. all'esito della fase delle indagini preliminari, Palau Giovannetti Pietro veniva rinviato avanti questo Tribunale per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

Al pubblico dibattimento le parti concludevano come in atti, in assenza di qualsiasi acquisizione probatoria diversa dal corpo del reato.

Palau deve essere prosciolto dal reato asoritto per carenza dell'elemento soggettivo.

La vicenda in oggetto prende origine dall'esposto di ricusazione indirizzato il 29.5.1995 a vari soggetti, tra cui varie procure della Repubblica, nel quale l'imputato accusava numerosi magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Milano, in particolare quelli all'epoca in servizio presso la sez. fallimentare, di comportamenti scorretti. Più precisamente nell'esposto si parlava di artifici e raggiri processuali compiuti da vari magistrati al fine di spogliare l'imputato della propria impresa; di omissione di atti giudiziari dovuti; di concorso in attività illecite di altri soggetti. Dalla genericità delle accuse è comunque possibile estrapolare le accuse di varie falsità in atti pubblici e omissione di atti di ufficio. Tali accuse, anche se generiche e contenute in un esposto con finalità di ricusazione,

Reich, Eclogne

-4-

potevano sicuramente fare avviare indagini a carico dei soggetti indicati, è pertanto l'elemento oggettivo dell'idoneità ad avviare un procedimento penale deve essere ravvisata nel documento presentato dall'imputato (il quale non ne ha mai disconosciuto la paternità).

Peraltro, l'accusa non ha chiesto né prodotto alcuna prova idonea a dimostrare l'elemento soggettivo del reato. Ed invero, l'unico elemento di valutazione a disposizione del Tribunale è il corpo di reato stesso, da cui si evince l'esistenza di una risalente e complessa vicenda giudiziaria, avente per oggetto l'impresa di cui sarebbe stato titolare l'imputato. È evidente che le vicissitudini della vicenda giudiziaria, non favorevole al Falau, hanno spinto il medesimo, a presentare l'esposto in oggetto. Ma nulla è dato sapere circa i fatti posti all'origine della sua denuncia. In tale contesto, è ben possibile che l'imputato abbia denunciato le p.o. consapevoli della loro innocenza, ma tale possibilità doveva essere oggetto di prova da parte della pubblica accusa, mediante la produzione di elementi che permettessero di affermare che l'imputato, in base agli atti di causa a lui conosciuti, era ben consapevole di accusare degli innocenti. Al contrario, in assenza di tale prova, non è possibile escludere che il Falau, in una vicenda giudiziaria che da quel poco che se ne può desumere dall'esposto appare complessa e controversa, si possa essere raffigurato di

~~Prin. Bologna~~

essere oggetto delle condotte denunciate ritenendo l'effettiva esistenza di esse.

Per escludere tale possibilità, e quindi per provare l'esistenza dell'elemento soggettivo costitutivo del reato, l'onere della prova spettava ovviamente alla pubblica accusa. In assenza di elementi in tal senso non può che pronunciarsi assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo.

P. Q. M.

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve Palau Giovannetti Pietro dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Bologna, 20.9.2004

Il giudice



depositata il 20/9/04

Al cancelliere
Luella Fioravanti

DOO.

N. 6327/91 R.G. Notizie di reato
N. 7071/92 R.G.
N. 7455/94 R.G. Depos. Sentenze
Inviato estratto al P.M.

Irrevocabile il
N.
N.
Redatta scheda il
Reg. Esec.
Camp. Pen.

PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Milano, dr. H. Lauer della Sezione Penale F
all'udienza del 29-11-94 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di PAU Giovanni Pietro nato e italiano
il 19-11-52. in via Zelande via Zelande 9 (Dorobio)

IMPUTAT

Vedi allegato



imputato

del reato p. e p. dall'art. 595 I°-II°-III° comma c.p. perone, con "atto di intimidazione e diffida" del 25.11.1990 notificato il 30.11.1990 al Comando del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano via Paolo Filzi nr. 42 ed indirizzato anche al Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, al Consiglio Superiore della Magistratura (Roma), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al Presidente la Commissione Antimafia di Roma (che si intenda integralmente trascritto) ed in particolare con affermazioni dello stesso atto quali:

"... con invito al Comandante G. Carciello di astenersi dalla direzione e gestione delle operazioni, stante la ripetute violazioni e interesse dallo stesso dimostrato nel proseguire le precette operazioni di verifica ...";

"... tutto quanto sopra con l'aggravante delle abnormi ed illegittime perquisizioni domiciliari, effettuate sia nell'abitazione degli anziani genitori dell'esponente, sia in via Zenale 9 ...";

"... quindi in aperta violazione alla libertà personale della famiglia dell'esponente, così rivelando il carattere persecutorio e pretestuoso dell'indagine ...";

"... non sussistendone i presupposti in considerazione dello stato di liquidazione ...";

"... così rivelando indebite pressioni ed illegittimi interessi di gruppi trasversali che ostengono il controllo politico, imprenditoriale, amministrativo e giudiziario sulla città o che perlomeno hanno strumenti e ramificazioni sufficientemente idonei ad influenzare l'autonomia e l'indipendenza delle predette istituzioni, i quali stanno cercando con ogni mezzo di appropriarsi delle attività imprenditoriali dell'esponente, costringendolo ad abbandonare ogni legittima tutela delle proprie ragioni, avvalendosi tra l'altro di una serie di provvedimenti illegittimi emanati per falsa applicazione di norme di diritto da alcuni Magistrati...";

offendeva la reputazione del Colonello Giuseppe Carciello Comandante il

Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, nonché lo stesso Nucleo Regionale della P.T. della Guardia di Finanza di Milano da considerarsi come corpo amministrativo. Fatto aggravato per essere recata a un corpo amministrativo. In Milano su querela del 26.2.1991. Con la recidiva ex art. 99 comma IV° c.p.

In esito all'odierno dibattimento, celebratosi in
de imputat, sentite le parti che hanno adottato le seguenti

CONCLUSIONI

Il P.M., nella persona di V. Agn!
ammonizione perche il fatto non costituisce reato

Il Difensore di parte civile, nella persona di

Il Difensore del responsabile civile, nella persona di

La Difesa, nella persona di Cordani
si associa alle richieste del P.M.

Tupini, de ultimo delga rannunzare
le quinziduesse (Con. Sez V 21/11/80,
Smaure, Con. Ven. Mem. 1882, 247 nel 186)
secondo cui non fu' rannunziato a parte
del delitto di diffamazione all'atto
totum, con esort. all'autorità, adunque,
ad altri fatti illeciti al solo fine
di giustificare le richieste d'intervento
nei casi in cui lo stesso è ammesso
dalla legge; posto che i fatti esposti non
son' oppure intenti totali - non ad
una particolare e ragionevole raffresca
tesione delle realta' ed inoltre non
mittimenti fortissimi alle autorita'
di fedde per le quali si alle richieste
l'intervento dell'autorita'

P.Q.M.


Di. 15 Nov. 580 C.P.P.

ASSOLVE

PALAU GIOVANNETTI PIETRO del
reato e lui ondo fendo il fatto
non costituisce reato.

Milano 23/11/94

L. Priore
P. Priore



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
 conforme all'originale
 8/3/91
 Collaboratore di Cancelleria
 Maria Giuseppina MIDDI

DOC. 3

CH F. h 2
 ORIGINALE

ATTO DI INTIMAZIONE E DIFFIDA

Al Comandante Giuseppe Cerciello
 del Nucleo Regionale Polizia Tributaria

00000000



Guardia di Finanza di Milano

e per competenza:

Al Comando Generale Guardia di Finanza, 00187 Roma

Al Consiglio Superiore della Magistratura, Segretariato generale, Roma

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Al Presidente della Commissione per l'antimafia, Roma

27221

Oggetto: verifiche fiscali Classic Cars s.a.s. in liquidazione
 e Classic Cars International s.r.l.

SPECIFICA
 L. 1462
 L. 225
 L. 600
 L. 1460
 L. 260
 L. 1460
 L. 1460
 L. 1460
 L. 1460
 L. 1460

Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, nella sua qualita'
 liquidatore della s.a.s. Classic Cars domiciliata in Milano
 Via G.B. Vico 1, nonchè di procuratore generale, per procura
 autentica notaio Sessa del 22.12.86 rep. 113.850, della Classic
 Cars International s.r.l., corrente in Milano, C.so S. Gottar
 do 21/9, formula con la presente formale

DIFFIDA

all'immediata restituzione della documentazione societaria del
 la s.a.s. Classic Cars in liquidazione, illegittimamente pre-
 levata dagli agenti della Guardia di Finanza, VII° gruppi, II°
 sezione, in data 6.11.90.

In caso contrario Vi avverto che provvederò a inoltrare denuncia-
 querela nei confronti di tutti i responsabili dell'illegittima

SEZ GIUDIZIARIO
 CERCIELLO MILANO
 30 NOV 1990

28

operazione di asporto e sottrazione della documentazione societaria per i reati di abuso d'ufficio arts. 823 c.p. e rifiuto d'atti d'ufficio in relazione alla presente diffida, art. 828 c.p. (per quanto attiene l'art. 52 c. 7 D.P.R. 633/26.10.72).

E' appena il caso segnalare le precedenti richieste di restituzione della predetta documentazione societaria e il carattere persecutorio delle indagini in corso nei confronti delle societa' rappresentata dallo scrivente, come da telegrammi 7.11.90 e 9.11.90 trasmessi alla personale attenzione del Comandante del Nucleo Regionale Polizia Tributaria, Giuseppe Cerciello.

Trattasi con ogni evidenza di indagini pretestuose e pilotate da oscuri interessi di gruppi clientelari che stanno cercando con ogni mezzo da quattro anni a questa parte di far fallire ogni attivita' imprenditoriale della famiglia Palau Giovannetti.

Basti considerare che le operazioni di verifica sono iniziate in data 23.5.90 e si protraggono con evidente finalita' pressoria da quasi 6 mesi, nel corso dei quali lo scrivente e la propria famiglia sono stati oggetto di reiterati soprusi da parte di Magistrati ed istituzioni dello Stato, tendenti alla restrizione di fondamentali liberta' personali e imprenditoriali, nonche' minacce di diverso genere, anche all'incolumita' delle persone. L'esponente non intende subire l'altrui volonta' ed in particolare si sta opponendo ad una vera e propria tentata estorsione da parte di gruppi collegati a partiti politici, massoneria e organizzazioni criminali, interessati ad estorcere con ogni

PROCURA della REPUBBLICA
presso IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Copia conforme all'originale
Il Collaboratore 8/3/91

PROCURA della REPUBBLICA
presso IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Copia conforme all'originale

Milano, il 8/3/91

Il Collaboratore di Cancelleria

Dr. Maria Giuseppina MIDDI

29

mezzo il consenso della famiglia Palau Giovannetti ad abbandonare alcune controversie per concorrenza sleale, relativamente ad una serie di iniziative sportive ed imprenditoriali rivolte ai paesi dell'est (Raid Parigi-Milano-Mosca-Pechino), nonché un immobile di massimo prestigio in pieno centro storico, nel quale lo scrivente risiede, oggetto di una grossa speculazione edilizia che ha già dato luogo ad un sequestro penale e ad alcuni procedimenti nei confronti di personaggi in odore di rapporti di tipo mafioso, con illeciti collegamenti e protezioni, sia nell'amministrazione comunale milanese, sia nella stessa Magistratura. È estremamente significativo in proposito che la predetta indagine fiscale, partita il 23.5.90, sia stata preannunciata e minacciata all'esponente proprio nell'ambito di alcuni procedimenti penali a carico di tale Virginio Battanta, appaltatore del restauro di Palazzo Marino e dei lavori (abusivi) nello stabile di Via B. Zenale 9, dove la famiglia dell'esponente risiede. È significativa altresì la concomitanza e la persistenza delle pervicaci ed estenuanti indagini fiscali, con alcuni esposti, che lo scrivente ha trasmesso all'Alto Commissariato per l'antimafia e ad altre autorità in relazione alla denegata giustizia di cui le società della famiglia dell'esponente sono vittime da circa quattro anni a questa parte: nelle more di tali "indagini fiscali", il cui protrarsi nel tempo è del tutto ingiustificato (trattasi di società con giro d'affari negli ultimi 4 anni in cost...

30

vente ha ricevuto recentemente una teorica proposta di abbandonare ogni controversia, tendente al riconoscimento delle proprie ragioni, dietro la corresponsione di Lire 1 miliardo e cinquecentomilioni e gli è addirittura stato esibito un assegno bancario di cui conserva copia.

Pertanto il comportamento della Guardia di Finanza, VII° gruppo II° sezione, è del tutto anomalo ed illegittimo; non può infatti sfuggire che l'asporto della documentazione societaria della Classic Cars S.a.s. in liquidazione dal 22.12.86 è avvenuto con un sotterfugio e senza che lo scrivente ne potesse essere informato. Infatti i verbali del 6.11.90, foglio n. 9-10 a firma Mc. G. Pierro e Br. P. Simonetti, sono stati fatti firmare a persona non legittimata, priva di qualsiasi delega e del tutto estranea alla società, ciò con l'evidente scopo di "legittimare" un gravissimo sopruso che sta impedendo allo scrivente di disporre della propria documentazione societaria e di prendere parte alle verifiche, nonostante le reiterate richieste di cui ai telegrammi 7/9.11.90; sarebbe infatti stato sufficiente che la Guardia di Finanza provvedesse a fotocopiare i documenti utili (art. 52 c. 7 D.P.R. 633 26.10.72). Essendo pertanto chiaro l'intento del VII° gruppo II° sezione Guardia di Finanza di Milano, di procedere sommariamente, invito il suo Comandante G. Cerciello ad astenersi dalla direzione delle operazioni in mio danno e contesto altresì l'inveridicità delle sue comunicazioni, 10.11.90 n. 54436 e 7.11.90 n. 31376 trasmesse alla Procura

PROCURA della REPUBBLICA
presso IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Copia conforme all'originale

Milano, il 8/3/91

Il Comandante G. Cerciello

PROCURA della REPUBBLICA
presso IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Copia conforme all'originale
Milano, il 8/3/97

Il Collaboratore di Cancelleria
Dr. Maria Giuseppina MIOLI

340



della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con espressa riserva di presentare impugnazione di falso avverso ogni in-
veritiera comunicazione e determinazione del VII° gruppo II° sezione del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, tese pretestuosamente a danneggiare le attività imprenditoriali della famiglia Palau Giovannetti, stabilendo fatti e circostanze, relative a presunte evasioni fiscali (del tutto inesistenti, essendo le società inquisite praticamente inattive da circa quattro anni a causa dell'illecito boicottaggio di ogni attività imprenditoriale) incontrastabilmente esclusi da un'obiettiva lettura delle rispettive documentazioni societarie.

O di p...

Tanto premesso pertanto, lo scrivente

INTIMA

il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, Via F. Filzi 42, all'immediata riconsegna della documentazione societaria relativa alla Classic Cars s.a.s. in liquidazione, illegittimamente asportata in data 6.11.90, nonchè a provvedere contestualmente alla riapertura di n. 2 armadi ai quali sono stati apposti sigilli, presso la sede della Classic Cars International s.r.l. in C.so S. Gottardo 21/9 Milano, restituendo la disponibilità della documentazione societaria in essi contenuta, con immediata sospensione delle illegittime operazioni di verifica in corso nei confronti della Classic Cars s.a.s.

ria risale al 22.12.86 (v. atto di scioglimento, notaio Sessa,
 rep. 113.851) e/o comunque con invito al Comandante G. Cerciello
 di astenersi dalla direzione e gestione delle operazioni,
 stante le ripetute violazioni e interesse dallo stesso dimo-
 strato nel proseguire le predette operazioni di verifica, anche
 in assenza dell'interessato, impedendogli di prendere parte
 personalmente e ciò dopo aver perseguitato per cinque mesi con-
 secutivi altra società di cui lo scrivente è procuratore gene-
 rale e cioè la Classic Cars International s.r.l., partendo da
 presunte denunce anonime e non nei confronti della Classic Cars
 s.a.s., evidentemente false e pretestuose, in quanto tendenti
 a denunciare presunti illeciti fiscali del tutto inesistenti,
 stante l'inattività della società dal 22.12.86 come da atto
 di messa in liquidazione. Tutto quanto sopra con l'aggravante
 delle abnormi ed illegittime perquisizioni domiciliari, effet-
 tuate sia nell'abitazione degli anziani genitori dell'esponen-
 te, sia in Via Zonale 9, ancor prima avessero inizio le opera-
 zioni di verifica nei confronti della Classic Cars International
 s.r.l. e quindi in aperta violazione alle libertà personali
 della famiglia dell'esponente, così rivelando il carattere per-
 secutorio e pretestuoso dell'indagine, partita in un primo mo-
 mento nei confronti della s.a.s. Classic Cars in liquidazione
 per poi essere subito dopo abbandonata, non sussistendone i
 presupposti in considerazione dello stato di liquidazione, venen-
 do invece indirizzata nei confronti della Classic Cars Interna-

PROCURA della REPUBBLICA
 presso IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
 Copia conforme all'originale
 Mi collaboratore 8/13/87

30

ti
 e
 me
 ce
 pr
 da
 ti
 e
 nor
 ste
 imp
 ogn
 l'a
 fal
 per
 Min
 il
 Gua
 suc
 pra
 tut
 l'c
 anz
 Mit

PROCURA della REPUBBLICA

presso IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Copia conforme all'originale

Milano, li 8/3/74

Il Collaboratore di Cancelleria

Dr. Maria Giuseppina MIDDI

33

tional s.r.l., soggetto estraneo alle presunte denunce anonime
e non, per venire infine del tutto indebitamente estesa nuova-
mente alla Classic Cars s.a.s. in liquidazione, soggetto pre-
cedentemente escluso dall'indagine, così rivelando indebite
pressioni ed illegittimi interessi di gruppi trasversali che
detengono il controllo politico, imprenditoriale, amministra-
tivo e giudiziario sulla città o che perlomeno hanno strumenti
amificazioni sufficientemente idonei ad influenzare l'auto-
rità e l'indipendenza delle predette istituzioni, i quali
stanno cercando con ogni mezzo di appropriarsi delle attività
imprenditoriali dell'esponente, costringendolo ad abbandonare
ogni legittima tutela delle proprie ragioni, avvalendosi tra
l'altro di una serie di provvedimenti illegittimi emanati per
falsa applicazione di norme di diritto da alcuni Magistrati,
per cui pendono diversi ricorsi per cassazione ed esposti al
Ministro di Grazia e Giustizia.

DIFFIDA

il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Milano, Via F. Filzi 42, in persona del
suo Comandante G. Cerciello, che non ottemperando a quanto so-
pra verrà promossa azione giudiziaria in sede penale per la
tutela degli interessi delle società diffidanti, oltrechè per
l'ottenimento dell'immediata riconsegna e disponibilità delle
anzidette documentazioni societarie.

P. CLASSIC CARS S.A.S. in liquidazione

P. CLASSIC CARS INTERNATIONAL S.R.L.

Pietro Palau Giovannetti

36

Relata di notificazione: su richiesta del Sig. Pietro Palau Giovannetti nella qualità di cui in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'U.U.N. della Corte d'Appello di Milano per averne piena e legale conoscenza, ho notificato l'atto che precede, mediante copia conforme all'originale a mani di:

Collaboratore di Cancelleria
Dr. Maria Giuseppina Vidoli

1. NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

DI MILANO, IN PERSONA DEL SUO COMANDANTE, G. CERCIELLO, V.F. FILZI 42

Stello M. Rubillo

suppl. o p. te
anni della
Atale quell-

per che si in
Uff. di
enti al momento
30/11/90
Aiutante Ufficiale Giudiziario
(Bellitto Ernesto)

COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, V. SICILIA 178 00187 ROMA,

IN PERSONA DEL COMANDANTE PRO-TEMPORE, a mezzo servizio postale

A mezzo del

Milano

UFFICIO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO:

CANCIERIE Dott. Angelino

MILANO II

1/12/90

L'AUTANTE REGIONALE
(Tomaso Zico)

UFFICIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, AL SEGRETARIATO GENERALE,

INDIPENDENZA 6 ROMA

UFFICIO DELLA COMMISSIONE PER L'ANTIMAFIA, ROMA

L'Autante An *Ann*


AVVISO DI RICEVIMENTO

A.D. RACC
Bollo
dell'Ufficio
dell'Ufficio

20136

Milano

AVVOCATO PIERO DINA
Milano, Via della Guastalla, 15-Tel. 551.20.70



Ill.mo Signor

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso la Pretura Circondariale

di

M I L A N O

Il Dott. Giuseppe Cerciello, nato a Roma il 30
aprile 1937, Colonnello Comandante il Nucleo Regionale della
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, Via
Fabio Filzi 42, che consta di nove Gruppi di Sezioni, ognuno
con il suo Comandante, agli effetti del presente atto
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Piero Dina, con
studio in Milano, Via della Guastalla 15,

e s p o n e e c h i e d e

quanto segue:

Con "atto di intimazione e diffida" 26 novembre
1990, notificato il 30 novembre 1990, Pietro Mauro Palau
Giovannetti, "nella sua qualita' di liquidatore della s.a.s.
"Classic Cars domiciliata in Milano, Via G. B. Vico 1,
"nonche' di procuratore generale, per procura autentica
"notaio Sessa del 22.12.86 rep. 113.850, della Classic Cars
"International s.r.l., corrente in Milano, C.so S. Gottardo
"21/9", fra l'altro, ha scritto e sottoscritto:

"INTIMA

"il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della
"Guardia di Finanza di Milano, Via F. Filzi 42, all'immediata

2.

"riconsegna della documentazione societaria relativa alla
"Classic Cars s.a.s. in liquidazione, illegittimamente
"asportata in data 6.11.90, nonche' a provvedere
"contestualmente alla riapertura di n. 2 armadi ai quali sono
"stati apposti sigilli, presso la sede della Classic Cars
"International s.r.l. in C.so S. Gottardo 21/9 Milano,
"restituendo la 'disponibilita' della documentazione
"societaria in essi contenuta, con immediata sospensione
"delle illegittime operazioni di verifica in corso nei
"confronti della Classic Cars s.a.s. il cui stato di
"liquidazione volontaria risale al 22.12.86 (v. atto di
"scioglimento, notaio Sessa, rep. 113.851) e/o comunque con
"invito al Comandante G. Cerciello di astenersi dalla
"direzione e gestione delle operazioni, stante le ripetute
"violazioni e interesse dallo stesso dimostrato nel
"proseguire le predette operazioni di verifica, anche in
"assenza dell'interessato, impedendogli di prendere parte
"personalmente e cio' dopo aver perseguitato per cinque mesi
"consecutivi altra societa' di cui lo scrivente e'
"procuratore generale e cioe' la Classic Cars International
"s.r.l., partendo da presunte denunce anonime e non nei
"confronti della Classic Cars s.a.s., evidentemente false e
"pretestuose, in quanto tendenti a denunciare presunti
"illeciti fiscali del tutto inesistenti, stante l'inattivita'
"della societa' dal 22.12.86 come da atto di messa in



"liquidazione. Tutto quanto sopra con l'aggravante delle
"abnormi ed illegittime perquisizioni domiciliari, effettuate
"sia nell'abitazione degli anziani genitori dell'esponente,
"sia in Via Zenale 9, ancor prima avessero inizio le
"operazioni di verifica nei confronti della Classic Cars
"International s.r.l. e quindi in aperta violazione alle
"liberta' personali della famiglia dell'esponente, cosi'
"rivelando il carattere persecutorio e pretestuoso
"dell'indagine, partita in un primo momento nei confronti
"della s.a.s. Classic Cars in liquidazione per poi essere
"subito dopo abbandonata, non sussistendone i presupposti in
"considerazione dello stato di liquidazione, venendo invece
"indirizzata nei confronti della Classic cars International
"s.r.l., soggetto estraneo alle presunte denunce anonime e
"non, per venire infine del tutto indebitamente estesa
"nuovamente alla Classic Cars s.a.s. in liquidazione,
"soggetto precedentemente escluso dall'indagine, cosi'
"rivelando indebite pressioni ed illegittimi interessi di
"gruppi trasversali che detengono il controllo politico,
"imprenditoriale, amministrativo e giudiziario sulla citta' o
"che perlomeno hanno strumenti e ramificazioni
"sufficientemente idonei ad influenzare l'autonomia e
"l'indipendenza delle predette istituzioni, i quali stanno
"cercando con ogni mezzo di appropriarsi delle attivita'
"imprenditoriali dell'esponente, costringendolo ad

"abbandonare ogni legittima tutela delle proprie ragioni,
"avvalendosi tra l'altro di una serie di provvedimenti
"illegittimi emanati per falsa applicazione di norme di
"diritto da alcuni Magistrati, per cui pendono diversi
"ricorsi per cassazione ed esposti al Ministro di Grazia e
"Giustizia.

"DIFFIDA

"il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della
"Guardia di Finanza di Milano, Via F. Filzi 42, in persona
"del suo Comandante G. Cerciello, che non ottemperando a
"quanto sopra verra' promossa azione giudiziaria in sede
"penale per la tutela degli interessi delle societa'
"diffidanti, oltreche' per l'ottenimento dell'immediata
"riconsegna e disponibilita' delle anzidette documentazioni
"societarie".

Le sopra trascritte affermazioni, peraltro
assolutamente contrarie a verita', indubbiamente e gravemente
offendono l'onore ed il decoro dell'esponente al quale
vengono attribuiti, con l'atto in parola (trasmesso anche
"per competenza": al Comando Generale Guardia di Finanza di
Roma; al Consiglio Superiore della Magistratura, Roma; alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; al
Presidente della Commissione per l'Antimafia, Roma) fatti
determinati.

Pertanto, a propria tutela, il sottoscritto

*non e' per
 b. de l*

5.

propone, ai sensi degli artt. 595 e segg. C.P. formale

DENUNCIA - QUERELA

nei confronti di Pietro Mauro Palau Giovannetti, residente in
Milano, Via Zenale 9, chiedendo che contro lo stesso ed altre
eventuali individuande persone corresponsabili si proceda per
tutti i reati che la S.V. Ill.ma ravvisera' nei fatti sopra
esposti.

Concessa la piena facolta' di prova.


Con riserva di costituirsi parte civile ed
ulteriormente produrre e dedurre, nonche' di indicare
testimoni, allega l'atto di intimazione e diffida in parola.

Chiede, altresì ed infine, l'eventuale
informazione di cui al secondo comma dell'art. 408 c.p.p..

Con ossequio,

Milano, il 26 febbraio 1991

F.to Colonnello Giuseppe Cerciello




PROCURA SPECIALE

Nomino mio difensore l'Avv. Piero Dina, con studio in Milano,
Via Guastalla 15, eleggendo domicilio presso lo stesso.

F.to Colonnello Giuseppe Cerciello

Visto per autentica

F.to Avv. Piero Dina



DEPOSITATO NELLA SPEDIZIONE DELLA PROCURA
PERVENUTO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA LA PRETURA
CIRCONDARIALE DI CATANIA
Addi 26 FEB. 1991
ALLE ORE 11


L'AUSILIARIO

Prescritto dal Col. Cerciello Giuseppe
donna. V. Filisi, 42 - Nucleo Regionale di
Polizia Tributaria delle Guardie di Fi-
nanza.

Tessere ricomprimento di servizio
n° 2931 rilocate a Roma il
4/3/89 -

IL FUNZIONARIO
(*Dr. Silvana Caselli*)

P. PALAU GIOVANNETTI
V. B. ZENALÉ 9
20123 MILANO



Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Alla Procuratore della Repubblica di Roma

Alla Commissione Parlamentare Antimafia

Oggetto: DENUNCIA-ESPOSTO SOCIETA' CLASSIC CARS S.A.S. E CLASSIC CARS INTERNATIONAL S.R.L. DI CUI ALL'ATTO DI DIFFIDA 26.11.90 NEI CONFRONTI DI G. CERCIELLO, COMANDANTE DEL VII° GRUPPO, 2° SEZ. DELLA GUARDIA DI FINANZA MILANO.

Con riferimento all'atto di intimazione e diffida 26.11.90 nei confronti del comandante della Guardia di Finanza di Milano, Dr. Cerciello, trasmessoVi per competenza e per gli opportuni provvedimenti in data 30.11/4.12.90, a mezzo del servizio postale notificazione atti giudiziari della Corte d'Appello di Milano, si segnala che a tutt'oggi questa spettabile Autorità non ha ancora provveduto ad informare l'esponente circa gli eventuali provvedimenti adottati.

In considerazione del gravissimo comportamento del Com. Cerciello che nonostante i ripetuti inviti e solleciti, detiene ancora oggi mentre si scrive la documentazione societaria e contabile della Classic Cars sas in liquidazione (cfr. doc. 1, 1 bis), si sollecitano rispettosamente le Autorità in indirizzo ad attivarsi per invitare il predetto comandante Cerciello a provvedere all'immediata restituzione della documentazione della sas Classic Cars, tuttora ingiustificatamente trattenuta con l'evidente scopo di impedire all'esponente di poter portare a termine la liquidazione societaria e contestare l'infondatezza dei rilievi contenuti negli avvisi di accertamento notificati nel mese di dicembre. Tale richiesta, oltre a quella di venire notiziati circa eventuali

ulteriori notificazioni effettuate ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c. anche per quanto attiene la Classic Cars International srl, si rendono appunto necessarie ed indilazionabili in quanto in data 24.12.90 l'Ufficio IVA di Milano ha notificato all'esponente presunte violazioni di cui si contesta fermamente la sussistenza come da ricorsi alla Commissione Tributaria che si accludono (doc. 2 e 3).

Ne consegue con ogni evidenza che l'esponente privato della documentazione contabile della Classic Cars sas è sconoscendo eventuali avvisi di accertamento a carico della Classic Cars International srl notificati ex-art. 137 c.p.c., non può contestare puntualmente e difendersi dagli addebiti erroneamente elevati dalla Guardia di Finanza di Milano.

Pertanto tali circostanze, tenuto conto che il termine per il ricorso avanti la Commissione Tributaria di 1° grado è di 60 gg. dall'avvenuta notificazione e che il Cerciello ben avrebbe potuto fotocopiare ai sensi dell'art. 52 c. 7 D.P.R. 633 26.10.72 la documentazione societaria ancora eventualmente necessaria, comprovano la deliberata volontà dello stesso Cerciello di danneggiare irreparabilmente ogni attività societaria dell'esponente impedendogli di estrisecare la propria attività difensiva, in collusione con i gruppi di pressione di cui alle controversie riferite nell'atto di diffida, e ciò al fine di estorcere il consenso della famiglia dell'esponente al rilascio della propria abitazione e all'abbandono di qualsiasi tutela in sede giudiziaria. Non a caso, lo si ribadisce, contemporaneamente alle pretestuose indagini della Guardia di Finanza di Milano e alle interminabili operazioni di verifica iniziate il 23.5.90 l'esponente ha ricevuto l'offerta di Lire 1.500.000.000 per rilasciare la propria abitazione e rinunciare ad ogni controversia in corso, anche di carattere

professionale. La concomitanza dell'indagine della Guardia di Finanza di Milano (contemporanea ad alcune domande giudiziali avanzate dallo esponente in via cautelare e d'urgenza nei confronti dell'A.C.I. -

C.S.A.I., del Comune di Milano e di tali Giuseppe Lucchini di Brescia e Virginio Battanta di Milano) con l'offerta di Lire 1.500.000.000 per

l'abbandono di ogni contenzioso (anche se apparentemente nei confronti di soggetti diversi) e la successiva richiesta del tutto assurda ed

infondata di pene pecuniarie per oltre 4 miliardi di lire, non possono

certo essere casuali e sono da ricollegarsi agli interessi convergenti

delle controparti dell'esponente che si propongono da quattro anni a

questa parte con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso il

totale annientamento commerciale e discredito della famiglia Palau

Giovannetti. Infatti dal 1987 i predetti gruppi ricorrendo ad una serie

impressionante di artefizi e raggiri di ogni sorta hanno ripetutamente

cercato di ottenere il fallimento di ogni attività della famiglia Palau

Giovannetti; in particolare si richiamano paralleli procedimenti penali

e civili nei confronti di ex-consulenti dell'esponente che hanno svolto

un patrocinio infedele giungendo al punto di falsificare le firme di

delega in circa una ventina di atti difensivi, nonché alcune ricusazioni

nei confronti di Magistrati che hanno ripetutamente denegato giustizia

ed emanato abnormi quanto illegittimi provvedimenti che stanno privando

l'esponente di godere pacificamente la propria abitazione e svolgere le

propria attività imprenditoriali (cfr. doc. 4, 5).

Da tutto quanto sopra è quindi evidente l'illecito legame della pervicace

e scientifica azione di concorrenza sleale in corso con l'operato del

com. Cerciello della Guardia di Finanza di Milano, la cui indagine fi-

scale è l'ultimo atto di una serie interminabile di persecuzioni e

soprusi subiti dalla famiglia Palau Giovannetti dal 1987 ad oggi, ovvero da quando la stessa si è "permessa" di far valere in sede giudiziaria i propri diritti e libertà imprenditoriali. La pretestuosa ed ingiustificata richiesta di oltre 4 miliardi di lire, tenuto conto del modestissimo giro d'affari e delle consistenti perdite d'esercizio delle società della famiglia dell'esponente alle quali negli ultimi quattro anni è stato impedito lo svolgimento di qualsiasi attività, si configura pertanto come un vero e proprio tentativo di estorsione, non tanto della somma di cui sopra che l'esponente non ha mai visto in tutta la propria vita, ma delle proprie iniziative e attività imprenditoriali di cui interessano i marchi brevettati e le lucrose prospettive economiche.

Non può essere neppure un caso che i Magistrati che si sono occupati in sede penale delle vicende connesse all'illegittimo operato della Guardia di Finanza, Dr. sa Giuliani del Tribunale della Libertà e P.M. Dr. La Stella della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, siano soggetti entrambi dimostratisi personalmente interessati alle controversie dell'esponente, tanto che la Dr. sa Giuliani ha ommesso di trasmettere alla Procura della Repubblica nel marzo '89 una controdenuncia-querela ricevuta a mani dalla stessa nel carcere di S. Vittore dall'esponente (cfr. doc. 6) e il P.M. Dr. La Stella a cui sono stati affidati ben tre procedimenti in cui l'esponente è parte lesa, anziché svolgere indagini istruttorie, ha archiviato immotivatamente e in perfetta malafede il primo per diffamazione a carico del Corriere della Sera, e dopo aver richiesto l'archiviazione dei restanti due ha proposto il rinvio a giudizio per calunnia nei confronti dell'esponente (cfr. doc. 7, 7 bis, 8 e 9). Tali circostanze sono gravissime ed integrano ipotesi di reato anche a carico degli stessi predetti Magistrati.

Infatti con riferimento alle vicende di cui sopra, tra loro comunicanti, l'esponente successivamente all'arresto e alla denuncia consegnata alla Dr. sa Giuliani (arresto maliziosamente menzionato dal dr. La Stella) è stato riconosciuto completamente estraneo alle imputazioni pretestuosamente addebitate, come si evince dalle testimonianze delle numerose persone presenti ai fatti (cfr. verbali d'udienza doc. 10); la sentenza non è ancora stata emanata in quanto il Presidente del Tribunale della 7^a sez. penale, Dr. Rollero, travisando le inequivocabili risultanze testimoniali ha cercato di intimidire i testi, accusandoli falsamente di essersi contraddetti ed a seguito di ciò l'esponente è stato costretto ad impugnare di falso i verbali d'udienza e a ricusare il dr. Rollero (cfr. 11 e 12). E' altresì importante a questo punto fare presente che l'esponente in data 2/12.89 aveva inviato un esposto al Procuratore Generale di Milano nei confronti del Dr. La Stella, in quanto lo stesso con il primo decreto di archiviazione di cui sopra si era spinto al punto di avvallare il denigratorio articolo del Corriere della Sera, assumendo fatti e rilievi del tutto estranei ai motivi della querela; rilievi che oltre ad essere pretestuosi si sono peraltro recentemente rivelati infondati in quanto l'esponente è stato anche assolto dalla denuncia-querela sporta dal Sindaco di Milano nei suoi confronti (cfr. doc. 13, 14).

Neppure può essere un caso che il dr. La Stella si sia trovato ancora una volta "di turno" per ordinare le illegittime perquisizioni domiciliari del 23.5.90 in cui sulla base di presunte denunce anonime e non si sono effettuate ricerche anche nelle pentole e nei cassetti della cucina degli anziani genitori dell'esponente alla ricerca di fantomatici documenti contabili, comprovanti ... (sic!) massicce evasioni fiscali.

Tutto quanto sopra mette in luce come la massiccia azione di concorrenza sleale e boicottaggio (art. 507 c.p.) delle attività e interessi della famiglia dell'esponente, in atto dal 1987 quando furono clamorosamente negate le prenotazioni alberghiere in URSS necessarie allo svolgimento del 1° Rally dalle Alpi agli Urali e l'immobile di Via Zenale 9 in Milano venne penalmente sequestrato a seguito di gravissime demolizioni si avvalga di illecite connivenze e oscure protezioni nelle istituzioni dello Stato e nella stessa Magistratura milanese, tanto da fare ipotizzare una vera e propria organizzazione anonima, ramificata nei centri vitali degli organi di governo della città di Milano e nelle nostre istituzioni e in grado di impedire, quest'anno per il quinto e consecutivo, qualsiasi tutela in sede giudiziaria e libertà d'impresa Organizzazione che in taluni casi si è qualificata ed è stata identificata dall'esponente nella Massoneria.

Ogni azione civile e/o penale intrapresa dall'esponente viene sistematicamente paralizzata, disattesa o archiviata, attraverso abnormi e illegittimi provvedimenti emanati in violazione e/o per falsa applicazione di norme di diritto e ciò senza alcuna concreta indagine istruttoria e nonostante incontrastabili e concludenti risultanze probatorie contro il Comune di Milano, l'Automobile Club d'Italia e gruppi di imprenditori ad essi correlati da oscuri legami d'affari, vincoli associativi e parentale.

Tutto ciò premesso si ritiene che il protrarsi dilatoriamente nel te delle operazioni di verifica fiscale della Guardia di Finanza di Milano iniziate nondimeno che nei confronti di una società in liquidazione, poi arbitrariamente estese ad ogni società della famiglia dell'esponente (cfr. doc. 6), il loro carattere manifestamente persecutorio ed

recursivo, l'indebito trattenimento della documentazione contabile della
sua Classic Cars in liquidazione con l'incredibile addebito di pene
pecuniarie per oltre 4 miliardi di lire, costituiscano più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso che mirano nel loro complesso
ad ottenere il fallimento delle attività dell'esponente in favore dei
predetti gruppi di pressione che entro pochi mesi vogliono realizzare il
restauro dell'edificio di Via B. Zenale 9 e il 'Rally Internazionale
Parigi-Mosca-Pechino' e hanno conseguentemente urgenza che l'esponente
sia posto definitivamente in condizione di non nuocere e contrastare
tali illeciti progetti.

La predetta ipotesi delittuosa è confermata dal fatto che sono allo
stato in corso alcune istanze fallimentari da parte di presunti
creditori dell'esponente che in collusione con gli ex-inedeli difensori
stanno disperatamente cercando, quest'anno per il quinto anno consecuti-
vo, di ottenere il fallimento delle società dell'esponente attraverso
crediti del tutto inesistenti; in proposito è importante segnalare che
ad oggi sono state presentate in più riprese circa 25 istanze fallimen-
tari che essendo del tutto pretestuose sono state puntualmente rigettate
dal Tribunale competente (cfr. doc. 15 e 16). Altresi la recentissima
richiesta avanzata dall'Intendenza di Finanza di Milano per ottenere,
inadita altera parte, il sequestro conservativo di n. 11 autovetture
d'epoca della Classic Cars International srl, fino alla concorrenza di
lire 1. miliardo, di cui l'esponente è venuto a conoscenza solo in data
odierna, comprova pienamente il disegno criminoso in atto sopra
denunziato: non solo l'esponente non ha ricevuto la notificazione di
alcun atto impositivo come previsto dall'art. 55 della Legge 7.1.1929 n.
4 e si è preventivamente attivato con un ricorso alla Commissione

Tributaria di 1° grado, ma gli è stato addirittura maliziosamente e scientemente impedito di poter contraddire in sede di discussione del sequestro l'ultronea richiesta dell'Intendenza di Finanza di Milano in quanto è stato calunniosamente assunto un preteso pericolo di distrazione dei beni aziendali (cfr. doc. 17).

Non è chi non veda in tali manovre, ben lontane dallo spirito e dalla correttezza con cui normalmente opera la Guardia di Finanza sul nostro territorio, il tentativo di paralizzare anche le residue risorse finanziarie dell'esponente, allo scopo di pilotare il fallimento della Classic Cars International srl e privarla della capacità di restare in giudizio; obbiettivi già tenacemente perseguiti da alcuni anni (senza alcun successo) dai predetti gruppi clientelari e di pressione.

Ritenendo pertanto del tutto ostile l'ambiente della Procura della Repubblica di Milano, la presente denuncia viene trasmessa alla Procura di Roma e per conoscenza ad altri Magistrati in sedi diverse.

Infine avendo fondati motivi di temere un'indebita azione della Guardia di Finanza di Milano in sede fallimentare, seppur priva di qualsiasi effettivo titolo, o comunque un uso strumentale del predetto provvedimento di sequestro conservativo, sia da parte del P.M. dr. La Stella, sia dai diretti concorrenti dell'esponente,

si chiede

che le spettanti Autorità di cui in indirizzo, vogliano così provvedere:

- a) disporre i più urgenti e tempestivi provvedimenti del caso tesi a garantire il buon diritto delle società dell'esponente;
- b) ordinare la restituzione della documentazione societaria della s.a.s. Classic Cars in liquidazione, nonché la consegna di copie autentiche di

ogni eventuale atto impositivo mai pervenuto o notificato ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c.;

c) revocare la richiesta di sequestro conservativo tenuto altresì conto che non esiste alcun pericolo di dispersione dei beni;


d) sollevare da ogni incarico il P.M. dr. La Stella per la grave inimicizia e prevenzione dallo stesso dimostrate nei confronti dell'esponente e per gli evidenti motivi di opportunità;

e) punire a norma di legge tutti i responsabili per i reati che saranno ravvisati dall'A.G. competente in relazione ai fatti esposti.

Con riserva di costituzione di parte civile e richiesta ex-art. 408 e 410 c.p.p. di venire notiziato in caso, deprecato, di proposta archiviazione.

Milano, 4 marzo 1991

Pietro Palau Giovannetti



ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:

- 1) telegramma 14.2.91;
- 1 bis) telegramma 7.11.90;
- 2) ricorso Classic Cars sas/Commissione Trib. di 1° Grado;
- 3) ricorso preventivo srl Classic Cars International;
- 4) esposto al Consiglio Nazionale Forense;
- 5) denuncia-querela alla Procura d. Repubblica di Roma relativa ad
esposti e ricusazioni nei confronti di Magistrati;
- 6) ricorso Tribunale Libertà e ricusazione Dr. sa Giuliani;
- 7) denuncia-querela c/ Corriere d. Sera;
- 7 bis) decreto archiviazione Dr. La Stella;
- 8) richiesta di rinvio a giudizio c/Palau in favore Buschi;
- 9) richiesta di rinvio a giudizio c/Palau in favore G. Cerciello;
- 10) verbali d'udienza Trib. Milano 7° penale Dr. Rollero;
- 11) impugnazione di falso verbali Dr. Rollero;
- 12) ricusazione Dr. Rollero Trib. Milano 7° penale;
- 13) esposto al Procuratore Generale c/ Dr. La Stella;
- 14) decreto archiviazione n. 5378/89C;
- 15) memoria difensiva Trib. Milano sez. fall. c/ Sogedi;
- 16) memoria difensiva Trib. Milano sez. fall. c/ Bilotta;
- 17) richiesta sequestro conservativo Intendenza di Finanza.

DOC 4

Num.Reg.Notizie reato: 12818/92
Num.Reg.Gen.Tribunale: 05554/94
Num.Reg.Sez.Tribunale: 00696/94

N. _____ Reg.S
Data del deposito
24-01-95
Data di irrevocabilità
N. _____ Reg.E
N. _____ campione pe
Redatta scheda il _____

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
VISTO:
14 MAR 1995
IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Eduardo Mezi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 09 del mese di GENNAIO millenovecento 95

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

Sezione 8 Composto dai signori Magistrati:

- 1) Dott. PERRONE PASQUALE *et.*
- 2) Dott. LEONELLI GREGORIO
- 3) Dott. FASANELLI BRUNO

Presidente
Giudice
Giudice

con l'intervento del
Dott. PREZIOSI RENATO

Sost. Procurat

e con l'assistenza del
Sig. BEZZINI VANIA

Segretario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale di 1° grado

C O N T R O

01) PALAU GIOVANNETTI PIETRO
nato il 19/11/52 a MILANO
LIBERO - CONTUMACE

(MI)

- PALAU GIOVANNETTI PIETRO

* ART.368 CP
DEL REATO P. E P. DALL'ART. 368 C.P. PER AVERE, CON MISSIVA IN-
VIATA IL 4.3.1991 A DIVERSE AUTORITA' E ANCHE AL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA DI ROMA, INCOLPATO FALSAMENTE, SAPENDOLI IN-
NOCENTI, GLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO ED
IN PARTICOLARE IL COMANDANTE DEL VII GRUPPO, 2ª SEZIONE G.
CERCIELLO, LA DOTT.SSA GIULIANI, MAGISTRATO PRESSO LA SEZIO-
NE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DEL TRIBUNA-

LE DI MILANO, IL DOTT. LA STELLA, SOSTITUTO PROCURATORE PRES-
SO LO STESSO TRIBUNALE, DI REITERATI ABUSI E CONCORDATE PRE-
VARICAZIONI VOLTE A INIBIRE AL DENUNCIANTE LA SUA ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE IPOTIZZANDO LA SPECIFICA COMMISSIONE DI REA-
TI DA PARTE DELLE PERSONE INDICATE.
IN ROMA, 4.3.1991

Conclusioni

PM: condanna attori generiche
anni 1 e mesi 12 reclusione spese process. L'

IFESA: in via principale, Assoluzione
fatto non costituisce reato;
in via subordinate, minimo pena
benefici legge



1
vi
le
c
un
into
isai
illa
le
e lo
ssi
a
non
bis,
hivia
e,
so di
di
nunce
nni".
per=
tto

FATTO E DIRITTO

Il 4.3.91, Palau Giovannetti Pietro presenta denuncia, anche alla P della Repubblica di Roma, ^{annullata} di essere vittima di una persecuzione a ra dell'ufficiale della Guardia di Finanza Cerciello e dei magis ti Giuliani, in servizio presso la sezione per il riesame dei prov menti restrittivi del Tribunale di Milano e del sostituto procura della Repubblica presso lo stesso tribunale, dott. La Stella. All'odierno dibattimento, vengono dichiarati utilizzabili la denun: ed alcuni atti processuale acquisiti a richiesta del P.M.

Il fatto materiale è provato dalla lunga ed articolata denunzi nella quale il Palau accusa sostanzialmente e formalmente l'uffic della GdF Cerciello ed i due magistrati di vari reati, tra i quali l'abuso di ufficio.

L'imputato va assolto, tuttavia, ~~perché~~ Come si evince dalla denu redatta con un incredibile ritmo accusatorio e con una cadenza sint matica del delitto di persecuzione, il Palau, lungi dall'essere conse vole di accusare delle persone innocenti, è fermamente convinto dell colpevolezza degli incolpati che avrebbero partecipato, insieme alle controparti di un processo civile, ad una fantomatica congiura che avrebbe portato ad essere sempre soccombente in molteplici processi penali e civili.

Questa cieca e incontrollata ed incontrollabile convinzione della colpevolezza dell'ufficiale della GdF e dei magistrati si desume non solo dalla denuncia, nella quale le accuse sono mosse expressis verbis senza alcuna cautela, partendo da presupposti storici-sentenze, archiv zioni, provvedimenti giurisdizionali-interpretati in modo delirante, ma anche dal provvedimento di archiviazione, per il delitto di abuso d ufficio, emesso dal GIP presso il Tribunale di Brescia nei confronti di alcuni magistrati del Tribunale di Milano, provvedimento nel quale è evidenziata "la convinzione da parte del denunziante che le pronunc "a lui sfavorevoli dipendano da una sorta di congiura ai suoi danni". In conseguenza, l'imputato va assolto dal delitto a lui contestato per ch è il fatto non sussiste per difetto dell'elemento soggettivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 CPP; assolve Palau Giovanni Pietro dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste per difetto di dolo.

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Angelo Bruschi

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
Pasquale Perrone

Depositato in Cancelleria

Roma, li 24-01-95

Il CAV. GIOVANNI BRUSCHI

[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI BRESCIA - Sez. PRIMA

Nelle persone dei Signori:

Dott. ROBERTO PALLINI Presidente

Dott. SILVANA PETROMER Giudice

Dott. MARIA ANTONIETTA CHIRIACO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro PALAU GIOVANNETTI Pietro nato

a Milano il 19.11.1952 ivi residente via Zenale n. 9.

LIBERO CONTUMACE

Difeso d'ufficio dall'avv. Renzo Nardin del foro di Brescia.

Imputato

del reato p. e p. dall'art. 368 c.p. perchè, inviando

alla commissione tributaria di I° grado di Milano ed

in copia anche alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano, querela di falso nei confronti di

un ordine di accesso fiscale emesso dal Sost. Proc. della

Repubblica presso il Tribunale di Milano dr. Enzo La

Stella, ed eseguito nei confronti della s.r.l. "Classic

Cars International", società della quale il Palau era

procuratore generale, ed affermando nel predetto documento,

fra l'altro, che il dr. La Stella aveva emesso il provvedi-

mento in quanto interessato a danneggiare il Palau, incolpa-

SENTENZA

in data 13.4.1993

Minuta in Cancelleria

il

Il funzionario

Presentata dall'estensore

il

Depositata il

24 APR. 1993

Il funzionario

IL CC. LAURENZA DI CANGELI
ZAMBELLI EMMA

Notificata al contumace

il

Notificata all'imputato

il

Comunicata al P.M.

il

Comunicata al P.G.

il

Irrevocabile

il

Estratto al P.M. - P.S.

il

Provveduto C.R.

il

Redatta scheda

il

Campione penale

n.

Libretto DD.GG.

n.

Provveduto

il

va il dr. La Stella, sapendolo innocente, del delitto di abuso di ufficio.

In Milano il 4 marzo 1991.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede: in principalità, concesse le attenuanti generiche, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione: in subordine l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

II - ~~OMISSIS~~ -
P. P.M.

visto Plat. 530 c.p.p.,

e nelle Pelen Giovanni. Pietro dell'impugnazione
cristoforo. Il fatto non costituisce reato
Brescia, (13/4)93

IL PRESIDENTE

COLLETTORIO DI CANCELLERIA
ZAVITTOLE BRIMA

IL GIUDICE EST.

1 loco fets -

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE. SI AVVISA
CHE IL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ESTRATTO CHE
PRECEDE E' STATO DEPOSITATO IN CANCELLERIA.

Brescia, li 27 APR 1993

Il Cancelliere Il Segretario L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
CLAUDIA BERABOM



DOC 6



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO

Il TRIBUNALE, in composizione monocratica
nella persona del dott. CLAUDIA MIORI
alla pubblica udienza del giorno 7.4.'00 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO nato a Milano il
19.11.1952 e ivi residente in via Zonale Bernardino n. 9;

libero non comparso

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art.368 c.p., perché, in sede di
presentazione di denunce-querelle orali alla P.G., incolpava
sapedoli innocenti: 1) la dott.ssa BELLESI Anna ed il dott.
MAISTO Francesco, Pretori di Milano, mediante l'attribuzione
della commissione dei reati di favoreggiamento dei sigg.
BULGHERONI e SPECIALE, di concorso in falso ideologico,
soppressione di atti affidati alla pubblica custodia, abuso ed
omissione di atti d'ufficio e turbativa dell'attività giudiziaria,
per avere la dott.ssa BELLESI impedito l'esposizione e la
verbalizzazione di dichiarazione di assenso dal difensore del
PALAU, avv. MIGLIAZZA Andrea, negato allo stesso PALAU
di interloquire nella fase dibattimentale, impedito di
verbalizzare la dichiarazione di ricsuzione e legittima
suspicione della Pretura di Milano, rifiutato di prendere atto e

Claudia Miori

SENT. N. 244/00

R.G. N. 94/00

N.R. N. 598/98

SENTENZA

del g. 7.4.2000

DEPOSITATA il

6 MAG. 2000
come in calce

IRREVOCABILE il

24/6/2000
IL COLLABORATORE DI CANCELLI
A. M. P. P.

ESTRATTO AL P.M.

per l'esecuzione il

REDATTA SCHEDA

il

CAMPIONE PENALE

N.

AVVISI ART. 548 CPP

il

AL PROC. GENERALE

il 9/5/2000

ESTRATTO CONTUMAC.

Notificato il

di disporre necessari accertamenti circa la sottrazione da un fascicolo d'ufficio di numero 14 documenti depositati nel novembre 1993, negato illegittimamente l'autorizzazione alla costituzione di parte civile del "Movimento per la Giustizia Robin Hood", respinto con motivazioni capziose ed infondate l'ammissione di testi, denotando il tentativo di impedire qualsiasi attività difensiva del PALAU e di far prescrivere i termini per i gravi reati, e per avere altresì il dott. MAISTO omesso di trasmettere un ricorso ex art. 45 c.p.p. alla Suprema Corte di Cassazione; 2) i sigg. BULGHERONI Sandro e SPECIALE Francesco, imputati in procedimenti, mediante l'attribuzione della commissione dei reati di concorso in falso ideologico, soppressione di atti affidati alla pubblica custodia, abuso ed omissione di atti d'ufficio e turbativa dell'attività giudiziaria; 3) il T. Col. RUFFINO Alessandro, responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria - aliquota carabinieri, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, mediante l'attribuzione della commissione dei reati di omissione, abuso di atti d'ufficio e falso ideologico, per aver coscientemente rifiutato di rilasciare copia di una precedente denuncia-querela orale, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 271/89; 4) il dr. GRECO, Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Milano, mediante l'attribuzione del reato di favoreggiamento e del concorso nella commissione dei reati di omissione, abuso in atti d'ufficio e falso ideologico, per aver coperto o legittimato, omettendo d'intervenire, l'operato, di cui sopra, dei T. Col. RUFFINO.

Comesso in Milano in data 13 gennaio 1998.

In esito all'odierno pubblico dibattimento celebratosi in con l'imputato - libero non comparso - sentiti il P.M. e la difesa, avendo le parti concluso come da verbale, si osserva:

FATTO - DIRITTO

FATTO E DIRITTO

Verso le ore 13.45 del 13 gennaio 1998, un collaboratore di cancelleria presso la Pretura di Milano richiedeva, per conto della dott. ssa Anna Bellesi, Pretore della 2° sezione penale dibattimentale, l'ausilio della forza pubblica al fine di allontanare dall'aula n. 11 della stessa Pretura Palau Giovannetti Pietro Mauro, in quanto lo stesso non consentiva il normale svolgimento dell'udienza relativa al procedimento n. 5898/93 R. G. Pret., nel quale risultava parte civile.

A seguito dell'allontanamento dall'aula, il Palau presentava denuncia-querela nei confronti dei Pretori Anna Bellesi e Francesco Maisto e degli imputati Sandro Bulgaroni e Francesco Speciale in relazione ad asserite fattispecie criminose commesse ai suoi danni.

Verbalizzata che fu la denuncia orale, il Palau chiedeva ai verbalizzanti copia dell'atto, ottenendo dagli stessi un rifiuto, essendosi gli stessi resi disponibili solo a rilasciare attestazione di ricezione della denuncia ricevuta, ai sensi dell'art. 107 delle norme di attuazione del cod. proc. pen.

Il Palau, quindi, presentava altra denuncia orale nei confronti del T. Col. Alessandro Ruffino e del sost. proc. dott. Francesco Greco in relazione al rifiuto oppostogli di rilasciare copia della denuncia in precedenza presentata.

In data 22/12/1999, la Corte di Appello di Trento, in

Candido

accoglimento dell'appello proposto dal PG avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip in data 22/3/1999, disponeva il rinvio a giudizio dinnanzi a questo Tribunale di Palau Giovannetti Pietro Mauro per rispondere del reato di cui alla epigrafe.

Nell'odierno dibattimento si procedeva in contumacia dell'imputato all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'assunzione del teste; terminata l'istruttoria, le stesse concludevano come sopra.

All'esito del giudizio, l'imputato va mandato assolto dall'imputazione a lui ascritta, non sussistendo nel caso di specie gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di calunnia contestato.

Invero.

Il delitto in parola consiste, infatti, nell'incolpare falsamente taluno di un reato, ossia nell'attribuire a taluno - che si sa essere innocente - un fatto che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda ad una determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione.

Ne discende, per un verso, che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, in una denuncia all'autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia l'obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato. Ciò vale, evidentemente, a prescindere dal "nomen iuris" che fosse stato dato dall'agente al fatto addebitato all'incolpato, ovvero dal proposito che questi

Claudio Lodi

avesse coltivato di provocare, con la propria denuncia, l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del denunciato (cfr. Cass. Sez. VI 97/208818).

Per altro verso, risulta evidente che, per la sussistenza del delitto, è necessaria la dimostrazione che l'imputato abbia acquisito la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Non può, cioè, essere ritenuto il delitto, quando vi siano elementi tali da far sorgere, nell'animo del denunciante, anche solo ragionevoli dubbi in ordine alla colpevolezza della persona da lui incolpata (cfr. Cass. Sez. VI 90/185511).

Orbene, nella fattispecie in esame manca tanto l'elemento materiale quanto quello psicologico del reato contestato.

Da un lato, infatti, da una attenta lettura della stessa imputazione, pure interpretata alla luce delle prospettazioni del denunciante, nonché dei fatti realmente accaduti, come emergenti dal verbale concernente l'udienza avanti ai giudici di Milano, risulta evidente che le rivendicazioni e le accuse del Palau non sono rappresentative di fatti costituenti reato, bensì di accadimenti realmente accaduti tradotti in giudizi e valutazioni aventi certamente la pretesa di denunciare le istituzioni e le persone che le rappresentano, ma che non corrispondono mai a fatti tipici sussumibili sotto una fattispecie legale.

Dall'altro lato, appare altrettanto evidente, come non possa affermarsi - proprio alla luce delle accuse formulate dall'imputato a ripetizione, quasi dovesse esso pure farsi carico di rivendicare,

Claudio Lici

oltre che quelli da esso subiti, i torti del mondo - che il Palau, già responsabile dell'associazione "Robin Hood - Movimento per la Giustizia", al momento delle denunce avesse la certezza dell'innocenza delle persone da esso di volta in volta denunciate. Le doglianze contenute nelle denunce fanno, semmai, capire il contrario, ossia che il Palau fosse, piuttosto, convinto, nelle sue rivendicazioni, di avere subito dei torti per colpa dei soggetti da esso accusati.

Sotto il primo profilo - dell'elemento materiale del reato - si osserva, in particolare, quanto segue.

In ordine all'episodio che si sarebbe verificato al cospetto del T. Col. Ruffino, responsabile della sezione di Pg, aliquota carabinieri, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, va rilevato che la condotta denunciata a carico del militare - consistente, secondo la stessa prospettazione fattane dal Palau, nell'aver coscientemente rifiutato di rilasciare copia di una precedente denuncia querela orale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lvo n. 271/89 - corrisponde ad un fatto realmente accaduto, poiché riferito dal teste escusso, che non integra affatto gli estremi di un reato. Per un verso, infatti, la citata norma prevede solamente il diritto della persona che ha presentato denuncia o querela di ottenerne attestazione di ricezione; per altro verso, tale atto non può - a meno di operarsi una forzatura - considerarsi atto irripetibile, rispetto al quale è riconosciuta al difensore, a mente dell'art. 366 cpp, la facoltà di estrarne copia nei cinque giorni dal

Audio Video

deposito. Ne consegue che neppure la condotta attribuita in denuncia al sostituto procuratore dr. Greco - parimenti realmente accaduta a dire del teste escusso è consistente nell'aver avvallato l'operato del militare, omettendo di intervenire - può integrare gli estremi di un reato.

Quanto ai provvedimenti con i quali i Pretori di Milano, dott. Bellesi e dott. Maisto avrebbero, in vario modo, impedito, anche in udienza, al Palau di interloquire nella fase dibattimentale, si osserva che trattasi, ancora una volta, di fatti o di attività realmente verificatesi, come è desumibile dal verbale di udienza acquisito al fascicolo, nelle quali non sono ravvisabili estremi di reato. Pare evidente che, in relazione all'esuberanza ed alla condotta tenuta dal Palau durante lo svolgimento del processo dinnanzi al Pretore di Milano, per quanto evincibile dagli atti, l'intervento del giudice, mirante a ristabilire l'ordine, a consentire lo svolgimento dell'attività di udienza ed il rispetto delle regole processuali, fosse assolutamente dovuto. Invero, le intenzioni, pure subdole, attribuite in denuncia a tali interventi del giudicante, anziché ricondursi ad elementi di fatto dallo stesso rappresentati, manifestano, all'evidenza, mere valutazioni ed arbitrarie interpretazioni del denunciante. Né rileva in alcun modo il rinsentimento soggettivo che possa derivare, alle persone offese di questo processo, dalle rimostranze del Palau, poiché chi - come, nella fattispecie, il Pretore - ricopre una posizione istituzionale deve accettare di essere esposto alla critica di quanti a tale

Carlo (Lidia)

istituzione debban fare riferimento.

Per tali considerazioni, il Palau va assolto dall'imputazione
ascrittagli, per insussistenza del reato contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, Sezione Penale,

Visto l'art. 530 cpp;

assolve

Palau Giovannetti Pietro Mauro dall'imputazione a lui ascritta,
perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 cpp;

fissa

per il deposito della motivazione termine di gg trenta.

Trento, 7/4/2000

TRIBUNALE DI TRENTO


Depositata in questa Cancelleria
oggi 6/5/2000

M. CANCELLIERE



Il Giudice

(dott. Claudia Miori)



9
DOC. 77

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Data arresto

IL Tribunale Civile e Penale di Milano

Data eventuale scarcerazione

3° SEZIONE PENALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

composto dai Sigg. Magistrati:

11 NOV. 1997

Dott. GIOVANNI CATTO

Presidente

Dott. CONCETTA LOURTO

Giudice

Dott. GIUSEPPE CERUOTO

Giudice

Visto
Milano, 12 NOV. 1997

IL SOST. PROC. GENERALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Estratto Esecutivo a:

nella causa penale contro

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

PALAU GIOVANNETTI PIETRO, NATO A MILANO IL 19-11-1952

IVI RESIDENTE VIA LENALE 9, LIBERO, PRESENTE

imputato

Estratto a:

del reato di cui agli articoli 81-128 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, presentando un esposto alla Procura della Repubblica e affermando in esso che:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

1) tale geometra Giacchino (luogotenente di Battanta Virginio) aveva minacciato un proprio operaio Mendicino Giuseppe di mettergli in tasca una bustina di droga se non avesse rinunciato ad una causa di lavoro

2) il Dr. Proc. Galleano Sergio insieme ad altri suoi colleghi era impegnato da circa cinque o sei anni ad effettuare continue frodi processuali, falsità in atti pubblici e pressioni sui magistrati giudicanti;

Redatta Scheda il

3) gli atti di repertorio n. 54212 del 17.2.89 e 54212 del 10.3.85 e 54209 del 30.11.89 effettuati dal notaio Dr. Acquaro erano affetti da falsità materiale

per

incolpava tutte le persone sopra indicate dei reati di minaccia, detenzione di sostanza stupefacente, falsità in atti pubblici

comunicazione all'Ufficio E.

Milano il 23 aprile 1992

del Comune di

Conclusioni del PM: concessione della attenuanti generiche

estrazione all'Ufficio Campione

anni 1, mesi 1 di reclusione per il capo 2), assolu-

per sofferizzazione

zione per i capi 1) e 3).

il

Conclusioni della difesa: assoluzione per tutti i capi.

Campione Penale

Art.

Handwritten signature

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 17.11.1993, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di Pietro PALAU GIOVANNETTI innanzi a questo Tribunale, competente per materia e per territorio, perché rispondesse del reato di calunnia continuata di cui in rubrica.

All'udienza del 12.11.1996, procedendosi in assenza dell'imputato, veniva aperto il dibattimento; esaurita l'esposizione introduttiva del P.M., venivano ammesse le prove richieste dallo stesso, nulla opponendo la difesa. Veniva altresì acquisita la documentazione prodotta dalla difesa del PALAU e, segnatamente, la sentenza del Tribunale di Brescia pronunciata in data 13.4.1993 nei confronti dello stesso PALAU. Si procedeva quindi all'assunzione delle testimonianze del brig. C.C. Alfonso DI MAURO, del dott. Alfredo AQUARO, del dott. Sergio GALLEANO e, da ultimo, all'udienza odierna, del signor Eremio MENDICINO.

All'esito, le parti concludevano come in epigrafe.

Il presente procedimento trae origine da un esposto che il signor Pietro PALAU GIOVANNETTI, in data 23.4.1992, indirizzava al dott. Di Pietro, presso la locale Procura della Repubblica del Tribunale. Nello scritto, l'odierno imputato riferiva una serie di fatti di rilevanza penale dei quali, a suo dire, era venuto a conoscenza; tra questi, nell'ordine:

1. la vicenda relativa a tale geom. GIANQUINTO (n. 1 del capo di imputazione): costui - definito dal PALAU quale "luogotenente del BATTANTA" (a sua volta rappresentante della BEGONIA I.G.C. s.r.l., controparte del PALAU in una causa civile pendente in Cassazione) -, secondo quanto appreso dal denunciante "da fonti attendibili", aveva minacciato un proprio operaio, tale MENDICINO, "pentito di aver testimoniato il falso su richiesta del BATTANTA"; "di mettergli in tasca una bustina di droga e di farlo arrestare, ricattandolo per un certo processo a suo carico che doveva essere discusso di lì a poco, se non avesse rinunciato ad una causa di lavoro e ad andare a

parlare con il magistrato penale": minaccia che, secondo il PALAU, aveva sortito l'effetto sperato, poiché il MENDICINO aveva finito con l'accettare la somma di £.40.000.000 "per mettere tutto a tacere (quindici anni di lavoro in nero)".

2. le pretese "continue frodi processuali, falsità in atti pubblici e pressioni sui magistrati giudicanti" con cui il dott. proc. Sergio GALLEANO - insieme con altri legali - si sarebbero "tutti impegnati da circa 5-6 anni per conseguire il fallimento delle attività di impresa e la generale soccombenza giudiziale della famiglia dello scrivente";

3. la simulazione degli atti di vendita relativi all'immobile di via Zenale 9 da parte del notaio dott. Alfredo AQUARO e, segnatamente, la falsità materiale dei numeri di repertorio 54212 del 17.2.89 (trasferimento della BEGONIA I.G.C. s.r.l. da Milano a Roma), 54212 del 13.3.85 (costituzione della BEGONIA s.r.l.) e 54209 del 30.11.88 (vendita dell'immobile di via Zenale dalla BEGONIA s.r.l. alla CATTEDRALE s.r.l. di G. RADAELLI); il PALAU osservava che - essendo i numeri di repertorio degli atti dei notai notoriamente progressivi - il fatto che due degli atti indicati recassero lo stesso numero di repertorio e che il terzo atto, pur cronologicamente successivo al secondo, recasse un numero di repertorio più basso non poteva che significare che erano state commesse "più falsità materiali".

Incaricato dal P.M. di svolgere le indagini in merito ai fatti denunciati dal PALAU, il brig. dei C.C. Alfonso DI MAURO assumeva a s.i. il dott. proc. GALLEANO ed estraeva copia degli atti notarili n. 54209 e 54212 del notaio AQUARO indicati dal PALAU, constatando che gli stessi risultavano stipulati ambedue la data del 30.11.1988 e riguardavano la vendita dell'immobile di via Zenale n. 9 da parte della BEGONIA I.G.C. s.r.l., amministrata da BATTANTA, a favore della IMMOBILIARE CATTEDRALE s.r.l., rappresentata da Giuseppe RADAELLI, nonché il trasferimento della sede sociale della società BEGONIA I.G.C. s.r.l. (non anche, quindi, la costituzione della predetta società). Quanto ai fatti di cui sopra, al punto n. 1, il brig. DI MAURO non riusciva a rintracciare il

signor Giuseppe MENDICINO (cfr. deposizione del teste DI MAURO, ud. 12.11.1996, nonché il verbale di acquisizione delle copie degli atti notarili e le copie stesse prodotti dal P.M. alla medesima udienza).

Sentito all'udienza del 12.11.1996, il notaio AQUARO ha dichiarato che, effettivamente, i numeri di repertorio degli atti notarili sono progressivi e che, di conseguenza, l'atto 54212 del 13.3.1985 - siccome recante lo stesso numero di repertorio del proprio atto di data 30.11.1988 - non poteva essere stato redatto da lui.

Quanto alla vicenda inerente il dott. proc. GALLEANO, quest'ultimo - sentito nel corso della citata udienza del 12.11.1996 - ha rievocato i suoi rapporti con il PALAU, che conosce dai tempi dell'Università, allorché si dedicavano insieme all'attività politica, e che abitava nel suo stesso stabile, in via Zenale; il teste ha altresì confermato di aver assistito il PALAU per alcuni anni, dal 1980 al 1984, dapprima quale praticante procuratore presso lo studio OGNIBENE e, quindi, in qualità di procuratore legale: l'avv. OGNIBENE, con cui lo stesso GALLEANO collaborava, seguì le vicissitudini giudiziarie del PALAU fino a che quest'ultimo - a seguito dei dissapori venutisi a creare per le diverse opinioni fra lui e i legali circa le modalità con cui condurre le vertenze giudiziarie in corso - non accusò detti professionisti di "fargli perdere le cause". A seguito di ciò l'avv. OGNIBENE rimise tutti i mandati ricevuti. Il PALAU GIOVANNETTI si rivolse allora ad altri legali e, ricorrendo ad una strategia a lui consueta, impugnò tutti i provvedimenti giudiziari pronunciati nei suoi confronti, accusando i precedenti avvocati di averlo difeso infedelmente, di aver falsificato firme e documenti per fargli perdere le cause, di complottare contro di lui.

Circa il MENDICINO, il dott. GALLEANO ha ricordato che lo stesso si rivolse al loro studio legale in occasione di una controversia di lavoro con il BATTANTA, per cui aveva lavorato "in nero" e dal quale pretendeva di veder riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro tra loro intercorso: la causa venne successivamente conciliata ed abbandonata.

In merito al BATTANTA e alla società dallo stesso amministrata, la BEGONIA s.r.l., il teste ha poi riferito che si trattava della società che acquistò l'immobile di via Zenale, ove abitava il PALAU: il nuovo proprietario cercò di raggiungere un accordo con gli inquilini per la liberazione degli appartamenti e l'unico che gli oppose resistenza, nonostante le offerte del primo di pagare una sorta di "buonuscita" per la liberazione dell'immobile, fu il PALAU.

All'udienza odierna, infine, il teste MENDICINO ha confermato di aver effettivamente ricevuto le minacce di cui al capo di imputazione dal BATTANTA, per il tramite del suo emissario GIANQUINTO, al fine di rinunciare alla causa di lavoro in corso e di averne riferito il contenuto al PALAU GIOVANNETTI.

Ebbene, tali essendo le emergenze processuali, il Tribunale ritiene che non sussista prova di una volontà calunniosa nell'esposto del PALAU.

Quanto alla vicenda delle minacce del BATTANTA al MENDICINO, vi è addirittura prova che le stesse furono davvero rivolte a quest'ultimo, con le medesime modalità indicate dal PALAU; soprattutto, per quel che qui rileva, vi è sicura prova che il PALAU fosse in buona fede nel momento in cui denunciò i fatti all'A.G., per averli appresi dalla stessa parte offesa, Erminio MENDICINO.

Altrettanta buona fede deve ritenersi aver albergato nell'imputato nel momento della denuncia dei fatti a carico del notaio AQUARO.

Come si rileva dall'esame dei documenti prodotti dal P.M., sulla visura n. 9200094351 del 28.12.1992 della Camera di Commercio di Milano risulta la costituzione della BEGONIA I.G.C. s.r.l. in data 13.3.1985 con atto del notaio AQUARO di Milano n. 54212: diversamente, gli accertamenti di P.G. hanno consentito di appurare che l'unico atto recante il numero di repertorio n. 54212 del notaio AQUARO è quello relativo al il trasferimento della sede sociale della società BEGONIA I.G.C. s.r.l., stipulato in data 30.11.1988 (atto del resto indicato con questo numero di repertorio e con questa data dalla stessa Camera di Commercio, nella diversa visura in data 12.10.1993). Evidentemente, come riferito anche dal notaio AQUARO, la costituzione della BEGONIA avvenne ad

opera di altro notaio e le indicazioni nelle visure camerali sono frutto di errori materiali, palesandosi esse stesse contraddittorie: è plausibile, pertanto, che il PALAU - confidando nelle predette indicazioni - sia stato indotto in buona fede a supporre l'esistenza di falsità.

Venendo infine alle accuse di "continue frodi processuali, falsità in atti pubblici e pressioni sui magistrati giudicanti" rivolte dal PALAU all'avv. GALLEANO, la considerazione del contesto e delle modalità in cui le stesse vennero esposte induce ad escludere che l'imputato avesse la consapevolezza di formulare una falsa accusa nei confronti del legale: la genericità delle accuse stesse, il contesto di esasperazione personale del PALAU - che, come emerge dagli atti di questo procedimento e da quello, per fatti analoghi, definito con sentenza del 13.4.1993 innanzi al Tribunale di Brescia (cfr. sentenza prodotta in atti dalla difesa), è animato da una sorta di mania di persecuzione nei confronti di tutte le Autorità che sono intervenute nella sua vicenda economica (fallimento della Classic Cars, controversia con la BEGONIA s.r.l. per il rilascio dell'immobile di via Zenale), si da perdere il senso della reale dimensione degli eventi e protestare in maniera scomposta, ma non del tutto consapevole, contro magistrati, avvocati e forze dell'ordine in genere - e, infine, l'effettiva pendenza di un procedimento per patrocinio infedele presso la locale Pretura a carico dell'avv. GALLEANO (fatto allegato dal PALAU, sostanzialmente ammesso dal teste GALLEANO e, soprattutto, non smentito dalla pubblica accusa), sono tutti elementi che inevitabilmente incidono, sbiadendolo fino alla insussistenza sotto il profilo penalistico, sull'elemento soggettivo del reato di calunnia contestato.

Il PALAU GIOVANNETTI andrà quindi assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

Pietro PALAU GIOVANNETTI dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Milano, 7.11.1997.

Il Giudice estensore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il C. C.


[Handwritten signature]

RIF. MECC.

74039200001

COMMISSIONE TRIBUTARIA

DI PRIMO GRADO DI MILANO
VIA VINCENZO MONTI 51
20123 TEL. 02/430031



PROT. N.

SEZIONE N. 38

Al Signor

PALAU GIOVANNETTI PIETRO

A. D. E. COMPARTECIPE DELLA CLASSIC CARS CO. SAS

VIA B. ZENALE N. 9

20100 MILANO (MI)

Al sensi degli artt. 32 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni si comunica che in relazione al ricorso n. 7403/92 contro Uff. II. DD. DI MILANO I UFFICIO (per AVV. DI ACCERT. N. 4641026809 IRPEF + IRorano 284)

In data 19/01/1995 la sezione n. 38 di questa Commissione ha pronunciato la decisione N. 65/38/95 con il seguente
DISPOSITIVO

La Commissione, accoglie il ricorso ed annulla l'accertamento.



MILANO li 14/02/1995

RELAZIONE DI NOTIFICA (*)

Io sottoscritto (5) P. Palau il giorno 19
del mese di Febbraio dell'anno 1995 ho notificato il presente avviso
a) in duplice esemplare al contribuente sopra indicato in via Palau Giovanni Palau
consegnandolo al (1) 1995
nella sua qualità di (2) avvocato
che ha (3) 23/02/95
b) affiggendone un duplo in originale alla (4) Commissione
Un duplo del presente è stato da me ritenuto per consegnarlo alla Commissione
Milano, li 23/02/95

FIRMA DEL CONSEGNATARIO

(*) Per la compilazione vedere note nel retro.

RIF. MECC.

112059100001

COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI MILANO
VIA VINCENZO MONTI 51
20123 TEL: 02/430031

PROT. N.

SEZIONE N. 38

Spett.le

SAS CLASSIC CARS CO. IN LIQ. NE
C/O SIG. RA IDA EUGENIA DE DEVITIS
VIA C.E. VICO N.1
20100 MILANO (MI)

Al sensi degli artt. 32 e 38 del D.P.R. 25 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni si comunica che in relazione al ricorso n. 11205/91 contro UFF. II. DD. DI MILANO I UFFICIO (per AVV. DI ACCERT. N. REP. 13 ST. 6023 ILORanno 84)

In data 05/05/1994 la sezione n. 38 di questa Commissione ha pronunciato la decisione N. 227/38/94 con il seguente

DISPOSITIVO

La Commissione, accoglie il ricorso.

MILANO 11' 18/10/1994

MESSO

COMUNALE E DI CONCILIAZIONE
RELAZIONE DI NOTIFICA (*)



Io sottoscritto (5) 20100 MILANO Comunale il giorno 18

del mese di dicembre dell'anno 1994 ho notificato il presente avviso:

a) in duplice esemplare al contribuente sopra indicato in via Vico 1

consegnandolo al (1) Ida Eugenia De Devitis

nella sua qualità di (2) Proprietario

che ha (3) Stesso

b) affiggendone un duplo in originale alla (4) Proprietario

MESSO

Un duplo del presente è stato da me ritenuto per consegnarlo alla Commissione.

COMUNALE E DI CONCILIAZIONE

FIRMA DEL CONSEGNETARIO

20100 MILANO

(5)

(5) Per la compilazione vedere note nel retro.

RIF. MECC.

74019200001

COMMISSIONE TRIBUTARIA

DI PRIMO GRADO DI MILANO
VIA VINCENZO MONTI 51
20123 TEL:02/430031

PROT. N.

SEZIONE N. 38

Spett.le

CLASSIC CARS CO. SAS IN LIQ. NE
A.N. PIETRO PALAU GIOVANNETTI
VIA G.E. VICO N.1
20100 MILANO (MI)

Al sensi degli artt. 32 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni si comunica che in relazione al ricorso n. 7401/92 contro Uff. II. DD. DI MILANO I UFFICIO (per AVV. DI ACCERT. N.4642000397 ILORanno:87)

In data 15/12/1994 la sezione n.38 di questa Commissione ha pronunciato la decisione N. 417/38/94 con il seguente
DISPOSITIVO
La Commissione accoglie il ricorso.



segretario

MILANO 11/14/02/1995

RELAZIONE DI NOTIFICA (*)

Io sottoscritto (5) Mario Carlucci il giorno 30
del mese di 05 dell'anno 1995 ho notificato il presente avviso:
a) in duplice esemplare al contribuente sopra indicato in via Via
consegnandolo al (1) Pa. Palau Alberto
nella sua qualità di (2) proprietario
che ha (3) ...
b) affiggendone un duplo in originale alla (4) ...

Un duplo del presente è stato da me ritenuto per consegnarlo alla Commissione.

FIRMA DEL CONSEGNETARIO

(5)

RACC. N. 45

RIF. MECC
227869600001

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO
VIA CARLO POMA, 3
20129 TEL: 02/760891

1-3-0258-17/79 dell'10

1038

6600

A.R.

PROT. N.

SEZIONE N. 49

Spett.le
DITTA ENGLISH & ITALIAN CLASSIC CARS CO.
IN PERSONA DEL TITOLARE PIETRO PALAU GIOVANNETTI
In persona del legale rapp. pro tempore
VIA DOGANA, 2
20100 MILANO (MI)

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Al sensi dell' art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n. 546 si comunica
che in relazione
all' appello n. 22786/96 contro II.DD. di MILANO l' UFFICIO
presentato da DITTA ENGLISH & ITALIAN CLASSIC CARS CO.
(per Sentenza n. 232/11/93 del 09/06/1993 emessa da Comm. Prov. di MILANO)

in data 10/06/1998 presso la sezione n. 49 di questa Commissione è stata
emessa la sentenza N. 74/49/98 depositata il 02/07/1998 con il seguente

DISPOSITIVO

La Commissione accoglie l'appello, annullando la decisione di primo grado.
Spese compensate.
Così deciso in Milano il 10 giugno 1998, in Camera di Consiglio.

MILANO, li 02/07/1998

N.B. - LE EVENTUALI AVVERTENZE A TERGO NON SONO VALIDE.

Il segretario
GIANNETTO DANIELE





R.G. P.M. 16971/D/96

PRETURA CIRCONDARIALE DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE DI BRESCIA ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ella causa penale contro ~~X~~ PALAU GIOVANNETTI PIETRO NATO IL 19/11/52 IN MILANO RES. IN MILANO VIA ZENALE BERNARDINO 9; *via Dopoue, 2*

I M P U T A T O

LIBERO CONTUMACE

art. 341 CP, perchè offendeva l'onore ed il prestigio del Pretore di Milano dott. E. imprudente, profferendo nei suoi confronti le parole "Vergogna - Vergogna" in riferimento alla sentenza di condanna profferita dallo stesso Pretore nei suoi confronti.

In Milano il 25/6/96

~~Pretura Circondariale di Brescia~~

~~Il Cancelliere~~
~~avviso dell'art. 543 C.P.P.~~

~~che è stata depositata in questa Cancelleria~~
~~in data del 4/07/1998~~

~~Il Cancelliere~~

3332
DOC 9

Sentenza N. 2249

N. 3500/97 Reg. Gen.

del 8/5/98

depositata il 21-5-1998

Il Cancelliere

Fatto avviso di cui all'art. 151 C.P.P.

il _____
Il Cancelliere

il _____ fatta scheda

N. _____ R. Esec. Pen.

N. _____ Camp. Pen.

2103
Cron. D 13 n.
09 GIU. 1993

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti _____
io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte d'Appello di
Milano, ho notificato l'avanti steso atto, alle persone in esso indicate,
consegnandone copia nelle rispettive residenze: *Peleo Giovannielli*

A mani dello portinale *stesso*
 dip.to ivi incaricato
 incaricato alla ricezione, tale qualificato, che si incarica della consegna, de
militare di cui sono a carico i gravi
venti al momento _____
Milano, _____ *m/6/93*
Assistente UNEP
(Aut. Giud. Milano)

_____ costituisce reato.

FQM

visto l'art. 530 cpp

assolve l'imputato dal reato ascritto perchè il fatto non
costituisce reato.

Brescia, 8.5.1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Bruna Galdi

Il Pretore

[Signature]



PRETURA CIRCONDARIALE DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE DI BRESCIA ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO MASSIMILIANO nato a Milano il 18.11.1952 ivi residente in via Zenale Bernardino 9

IMPUTATO libero contumace

del reato p. e p. dall'art. 343 cp perchè offendeva l'onore ed il prestigio della Dottoressa Grossi Maria Rosaria, Magistrato in Milano, rivolgendo al suo indirizzo in udienza espressioni offensive quali: "Questo Pretore ha interesse nella causa, si riserva al fine di ottenere autorizzazione ad astenersi".

In Milano, 12.11.90

Con la recidiva reiterata.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M.: mesi 8 di reclusione.

La difesa: assoluzione perchè il fatto non costituisce reato. In subordine minimo della pena.

Espletato il dibattimento - sentite le conclusioni del P.M. dei difensori della parte civile e dell'imputato che ebbe per ultimo la parola:

Sentenza N. 1180/96

DOC. 1

N. 1391/96 Reg. Gen

del 07.03.96

depositata il 8 MAG, 1996

Fatto avviso di chi all'art. 451 C.P.P.

COLLABORATORE DELEGATO

il _____ Il Cancelliere

il _____ fatta scheda

N. _____ R. Esec. Pen.

N. _____ Camp. Pen.

FATTO E DIRITTO

A seguito di indagini preliminari il P.M. \ ~~opposizione a~~
~~decreto penale~~ il G.I.P. rinviava a giudizio dinanzi a questo
 Pretore Perone Conventi P. G.

per rispondere dei fatti di cui alla epigrafe.

All'odierno dibattimento si procedeva in contumacia \ ~~alla~~
~~presenza de~~ ll imputat D

X alla acquisizione di documentazione (_____)

X alla escussione de ll testimon P

- all'esame de _____ imputat _____

e alla discussione; le parti concludevano come da separato verbale.

All'esito della esperita istruttoria dibattimentale questo Pretore osserva quanto segue.

Invero alla luce dei documenti acquisiti, de lla testimonianza D
assint D, delle dichiarazioni de _____ imputat _____ si evince che

effettivamente l'imputato processato
per l'ipotesi del "furto" di
componenti della p.e. Pretore di Torino
non venne mai interrogato.

In sede di valutazione delle suddette circostanze si deve ritenere che l'imputat non ha commesso i fatt \non vi è la prova dell'elemento soggettivo de reat ascritt \i fatt non sono previsti dalla legge come reato \tratasi di persona non imputabile o non punibile atteso che

le affermazioni presentate non sono attendibili come dell'ordine perfetto ma l'escluso del dubbio procedendo per il principio del dubbio

Si impone, pertanto, l'assoluzione de l'imputat o con la relativa formula.

Visto l'art. 530 CPP assolve ^{P.O.M.} PIETRO CORRIADOTTI NETTO N. 07

dall' imputazione ascritta perchè i fatt non sussiste non costituisce reato non è previsto dalla legge come reato per non avere commesso i fatt

Motivazione al 210/4/86
Brescia, 7.3.86

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Erasmo Toselli

IL PRETORE
Dott. Raffaele Toselli

PRETURA UNIFICATA DI BRESCIA

Il Cancelliere sottoscritto, ai sensi dell'art. 548
Cod. Proc. Pen.

AVVISA

l'interessato che è stata depositata in questa Cancelleria la sentenza di cui a tergo.

Brescia, li


Cron. B 18 n. 2992

24 MAG. 1996

21 MAG. 1996

Il Cancelliere
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Bruno Galdi



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti


la sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto alla Corte di Milano ha notificato l'avanti stesso atto alle persone, in esse indicate, copia nelle rispettive residenze

IMPUTATO RETRONOMINATO

A mani date in data 31.5.96 alle quali
per via
e così che si incarica della consegna
di ministero, destinatario o familiari
conviventi al momento assenti.

Milano

31.5.96
ASSISTENTE
Ferruccio Galdi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione II Penale Penale

Composta dai Signori

1. Dott. ALFREDO GOLIA Presidente
2. » ERMINIA LABRONA Consigliere
3. » PIERANGELO GUERRIERO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

PALAU GIOVANNETTI Pietro M.M. n. Milano 19-11-1952

residente Via Zenale 9

MILANO

LIB - PRESENTE

5
DOC. 41
1285

della Senteriza

N. 1847/92

del Reg. Gen. App.

UDIENZA

del giorno

28 Marzo 1996

Depositata
in Cancelleria

Il 2.4.96

Il Cancelliere

[Signature]
[Signature]

Estratto esecutivo:

Al Proc. Generale

Al Proc. Rep. c/Pret. di

Al Proc. Rep. c/Trib. di

Il

Al P.M. presso

(ai sensi art. 15 D.M. 334/89)

Rif. N. Reg. Not. Reato

il

Al

Al

il

Il Cancelliere

Redatt sched

Il

Il Cancelliere

Art.

Compiuta Poiché

APPELLANT

1' imputat O PALAU Giovannetti Pietro M.M.

avverso la sentenza del Tribunale ~~Prova~~ di Milano

in data 8-5-92 con la quale veniva

condannat ^o alla pena della reclusione per mesi otto

oltre agli accessori di legge

per ^rreat ^o di cui agli artt. 351 C.P.

reat ^o commiss ^o in Milano il 17-9-91

in danno di

In esito all'odierno dibattimento/discussione in c.c. celebratosi in

pubblica udienza in presenza
dell'imputato

Sentita la relazione del Sig. Consigliere

Guarnerio

Sentita imputat

Il Pubblico Ministero Dr. SANTAMARIA

Il Patrono di parte Civile

I difensor e

Avv Bruno Calabro d

Mi d'ufficio

FATTO E DIRITTO

Palau Giovannetti Pietro veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 351 c.p. per avere, in Milano, il 17.9.1991, sottratto presso la Cancelleria del T.A.R. Lombardia il fascicolo di parte ricorrente relativo al procedimento 1921/91 (ricorso Classic Cars c. International s.r.l. contro A.C.I., Commissione sportiva automobilistica italiana CSAI e nei confronti di Alba s.r.l.).

All'udienza dell'8.5.1992 il Tribunale di Milano lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'imputato chiedendo, preliminarmente, la dichiarazione di nullità dell'impugnata sentenza e, nel merito, la assoluzione perché il fatto non sussiste, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Rilevava, a sostegno delle proprie richieste, che:

- i membri del Collegio erano prevenuti nei suoi confronti e avrebbero dovuto astenersi;
- egli si era limitato a ritirare il proprio fascicolo di causa ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c., dopo averne fatto formale richiesta al cancelliere del T.A.R., dietro delega del proprio difensore;
- il fascicolo doveva essere, come poi è stato, depositato presso il Consiglio di Stato, dove doveva essere discussa l'impugnativa del provvedimento di rigetto della sospensiva emesso dal T.A.R. Lombardia;
- non erano stati escussi testi già ammessi come Fischer Astrid,
- mancava in ogni caso ogni dolo e non vi era quindi alcun intento di procurare a se stessi o ad altri illeciti profitti.

Successivamente il difensore depositava presso la Cancelleria di questa Corte una memoria difensiva, nella quale, nel ribadire la richiesta assolutoria, rilevava che l'appellante era del tutto convinto di tenere un comportamento giuridicamente corretto e di avere adottato tutte le procedure per rientrare in possesso del suo fascicolo di parte e che in ogni caso nessun danno era derivato dal suo comportamento alla Pubblica Amministrazione.

All'udienza odierna, svoltasi in presenza dell'appellante, il P.G. ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il difensore chiedendo l'accoglimento dei motivi d'appello; il P.G. chiedeva anche che copia dell'atto di appello redatto dall'imputato fosse trasmessa alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza in ordine alle affermazioni ivi contenute.

L'appello è fondato quanto alla richiesta nel merito e deve pertanto essere accolto.

Osserva infatti la Corte che, mentre nessun elemento è emerso che valga a suffragare la tesi della prevenzione del Giudice di prime cure nei confronti dell'appellante, si ravvisano nei fatti di causa forti dubbi sulla effettiva esistenza dell'elemento psicologico, seppure nella forma richiesta per il reato di cui è processo, del dolo generico.

È indispensabile, ai fini di una corretta valutazione dell'elemento soggettivo, che ha sorretto il comportamento dell'appellante, rileggere la prima parte dell'atto d'appello, da lui redatto, laddove vengono ricostruiti i fatti accadutigli.

Senza naturalmente esprimere su quei fatti alcun giudizio di veridicità, non può tuttavia farsi a meno di rilevare che l'appellante, a torto o a ragione, ha ricostruito la sua vicenda in una prospettazione pesantemente persecutoria, arrivando ad identificare dappertutto atteggiamenti ostili nei suoi confronti.

Questo atteggiamento, che lo ha portato spesso ad una percezione distorta della realtà, come nel caso del sospetto di prevenzione nei suoi confronti avanzato sui componenti del Collegio giudicante in prima istanza, sembra certamente meritevole di interventi riconducibili ad ambiti diversi da quello penale.

Appare di tutta evidenza che il comportamento da lui tenuto nella vicenda oggetto del presente procedimento è caratterizzato da buona fede, come le spontanee dichiarazioni rese all'odierna udienza, seppur sfrondate degli elementi più aspri contenuti nei motivi d'appello, hanno confermato.

Ritiene la Corte cioè che Palau Giovannetti non abbia strumentalmente utilizzato una fosca ricostruzione dei fatti, effettuata a posteriori, per trovare una giustificazione al suo comportamento, ma abbia al contrario effettivamente ritenuto di essere oggetto di una congiura ai suoi danni. In questo quadro psicologico va dunque iscritta la sottrazione del fascicolo personale dalla Cancelleria del T.A.R. Lombardia.

Indipendentemente quindi da ogni discussione sulla norma effettivamente applicabile ai procedimenti amministrativi e sulla inescusabilità dell'ignoranza di essa, va posto in preminente rilievo come egli fosse convinto di esercitare un suo diritto dal momento che rientrava in possesso di documentazione da lui stesso prodotta e di cui pertanto egli non poteva non avere tuttora la disponibilità.

A suffragare la prospettazione difensiva va aggiunto che effettivamente egli si limitò a portare via solo atti di sua pertinenza senza sottrarre atti di parte avversa o comunque atti a lui contrari, che avrebbero potuto in qualche modo pregiudicare la sua posizione processuale.

Se a questo si aggiunge la circostanza della successiva utilizzazione in un'altra sede giudiziaria, quale il Consiglio di Stato, può fondatamente ritenersi molto dubbia la piena consapevolezza in Palau Giovannetti di compiere un atto contra legem.

La stessa scarsa sorveglianza del personale addetto, che solo dopo il suo allontanamento dagli uffici del T.A.R. ha rilevato la mancanza del fascicolo di parte, può aver indotto nell'appellante la erronea convinzione di poter ritirare il fascicolo senza particolari formalità.

Non risultando sufficientemente provata la sussistenza dell'elemento psicologico, l'appellante deve, se pur ai sensi dell'art.530, 2° comma c.p.p., essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Deve infine essere accolta la richiesta avanzata dal P.G. a conclusione della sua requisitoria di trasmettere copia dell'atto di appello alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza in ordine alle affermazioni ivi contenute.

P. Q. M.

visti gli artt. 530, 2° comma e 605 c.p.p.;

in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 8.5.1992:

ASSOLVE

PALAU GIOVANNETTI Pietro dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato;

DISPONE

la trasmissione dell'atto di appello alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.

Così deciso in Milano, il 28 marzo 1996

Il Cons. est.
Pierangelo GUERRIERO

Il Presidente
Alfredo GOLIA

Ritiene la Corte cioè che Palau Giovannetti non abbia strumentalmente utilizzato una fosca ricostruzione dei fatti, effettuata a posteriori, per trovare una giustificazione al suo comportamento, ma abbia al contrario effettivamente ritenuto di essere oggetto di una congiura ai suoi danni. In questo quadro psicologico va dunque iscritta la sottrazione del fascicolo personale dalla Cancelleria del T.A.R. Lombardia.

Indipendentemente quindi da ogni discussione sulla norma effettivamente applicabile ai procedimenti amministrativi e sulla inescusabilità dell'ignoranza di essa, va posto in preminente rilievo come egli fosse convinto di esercitare un suo diritto dal momento che rientrava in possesso di documentazione da lui stesso prodotta e di cui pertanto egli non poteva non avere tuttora la disponibilità.

A suffragare la prospettazione difensiva va aggiunto che effettivamente egli si limitò a portare via solo atti di sua pertinenza senza sottrarre atti di parte avversa o comunque atti a lui contrari, che avrebbero potuto in qualche modo pregiudicare la sua posizione processuale.

Se a questo si aggiunge la circostanza della successiva utilizzazione in un'altra sede giudiziaria, quale il Consiglio di Stato, può fondatamente ritenersi molto dubbia la piena consapevolezza in Palau Giovannetti di compiere un atto contra legem.

La stessa scarsa sorveglianza del personale addetto, che solo dopo il suo allontanamento dagli uffici del T.A.R. ha rilevato la mancanza del fascicolo di parte, può aver indotto nell'appellante la erronea convinzione di poter ritirare il fascicolo senza particolari formalità.

Non risultando sufficientemente provata la sussistenza dell'elemento psicologico, l'appellante deve, se pur ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p., essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Deve infine essere accolta la richiesta avanzata dal P.G. a conclusione della sua requisitoria di trasmettere copia dell'atto di appello alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza in ordine alle affermazioni ivi contenute.

P. Q. M.

visti gli artt. 530, 2° comma e 605 c.p.p.;

in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 8.5.1992:

ASSOLVE

PALAU GIOVANNETTI Pietro dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato;

DISPONE

la trasmissione dell'atto di appello alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.

Così deciso in Milano, il 28 marzo 1996

Il Cons. est.
Pierangelo GUERRIERO

Il Presidente
Alfredo GOLIA



CORTE D'APPELLO DI

FIRENZE

(Sez. PRIMA)

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO MASSIMILIANO

Dispositivo della Sentenza della Corte

Visti gli art. 005 c.p.p. e 582 c.p. in
 riforma della sentenza del Tribunale di Astoria
~~Mostrando~~ + 16-12-1991 pronunciata nei confronti
 di Palau Giovanni Pietro Mauro Massimiliano
 e dello stesso affilato dichiaro
 il Palau non punibile in ordine al
 reato e lui esente per aver
 esso se stato di via al fatto infuori
 di lui

Firenze 1.2.94
 All. Dipendente
 Pen

notifica del decreto che dispone il giudizio di appello e per l'omesso esame dell'istanza 28.11.2002, con la quale si evidenziava come fosse stato immotivatamente negato al nuovo difensore un adeguato termine a difesa

Il ricorrente poi deduce l'errata reiezione della istanza di differimento dell'udienza del 6.5.2004 motivata con pressanti ragioni di salute.

Il ricorso è fondato.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte quella in base alla quale, in tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cpp va interpretato nel senso che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di PC, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato, al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la PC fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dall'altro, onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto (cfr ASN. 200116067- RV 219510; ASN 199906742-RV 213803).

Nel caso in esame, la Corte di appello, senza prendere in esame gli articolati motivi di impugnazione proposti dall'imputato, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare l'art. 578 cpp, interpretandolo erroneamente come se dalla ritenuta mancanza di prova della "innocenza" dell'imputato dovesse automaticamente derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni.


La sentenza dunque va annullata *in parte qua*, vale a dire per quel che riguarda le statuizioni civili, ma non deve farsi luogo al rinvio al giudice civile in grado di appello ex art 622 cpp, atteso che la sentenza di proscioglimento dell'imputato non viene, nel caso in esame, annullata in accoglimento di ricorso della PC (cfr. ASN 199706645-RV 209727), ma su ricorso dell'imputato, accolto proprio per non avere il giudice di secondo grado esaminato i motivi di appello. Mancando dunque certezza in termini di responsabilità (atteso che non si è consolidata decisione alcuna sull'*an*), non può farsi rinvio al giudice civile perché si pronunzi sul *quantum*.

PQM



la Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili.

Casi deciso in Roma in data 9. VI. 2005. -

L'estensore - Maurizio Fumo



Il presidente Pier Francesco Marini



N. 3449/s/93 R.G. notizie di reato

N. 71/99 R.G.

lett. Petruce R.G.

N. 563/93

DOC 14

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE PENALE

VERBALE DI UDIENZA

INNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- art. 666 C.P.P. -

L'anno 2000 il mese febbraio il giorno Otto alle ore 11, 41 in Brescia,
Tribunale, via Moretto, 78;

nel procedimento di esecuzione avente per oggetto restituzione in Termini
Sent. N. 2. 99 Pretura Brescia

innanzi al Tribunale composto dai signori:

dr. Ugo Tosi Presidente

dr. / Giudice

dr. / Giudice

assistito per la redazione del presente verbale dall' Ass. Giud.

sig. V. Abarebini

in Camera di Consiglio, sono comparsi:

il Pubblico Ministero dr. A. Chiavegatti

e le seguenti altre parti:

Palau Giovannetti Pietro - presente
che nomina l'avv. P. Cordani a suo nome
di ogni altro nome

assistito dal difensore di fiducia o di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 C.P.P., Avv./Dott. Proc.

V. Fantini avv. P. Cordani del foro di

Milano qui nominato

Il dr. Tosi svolge la relazione.

(1)

Il pubblico Ministero conclude per accoglimento della richiesta
del P.M. imputato per mancanza di prova
della cartolina

Il difensore di Palau Giovannetti conclude per assoluzione
del PM e representa e documenta che
le notifiche è avvenuta al partire di notale
diverso da quello del domicilio eletto
l'imp. rapp. de cui gg. delle notifiche l'Ass
Rahou Had domiciliatario suo nota spattato
in Via Dogana 2 era eff. il dom. eletto mentre la
Terid. e in via G.B. Vico e mod. co
citata di notifiche e nota 14.6.96
Com. Milano

(1) si riserva la decisione;

(2) fa allontanare le parti; al loro rientro, si dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al presente verbale.

Chiuso alle ore 12,00 del 8.2.2000

IL PRESIDENTE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Vanna Abarabini

Il Giudice
elevato che è nei atti ~~istanza~~ del
decisione C.A. Brescia n. 306/99
del 5.1.2000 che rigetta l'istanza
di rinvio in termine per l'op-
pelle contro la sent. Pret. Brescia
1.2.99 n. 543;

letta l'adeguata che rileva come
il termine per impugnare non è mai
scaduto, dovendo esso calcolarsi
a partire dalla data di ricezione
della copia prescritta dall'art. 157
c. 3 opp;

Fatta propria l'osservazione della Corte
e ritenendo dunque quale Giudice
dell'Esecuzione, se non avviene
quidam ineccepibile, non risultando
il perfezionamento della procedura
data;

preso atto della dichiarata residenza
in Milano Via G.B. Vico n. 1
P. G. M.

visto l'art. 670 c.p.p.

dichiaro

non essere intervenuta l'esecuzione della
sent. Pret. Brescia n. 543/99 e sospen-
de l'esecuzione

disponendo

la riadeguata della sentenza
Alla Cancelleria per eventuali rettifiche
del certificato del cancellario e
per quanto di competenza.

Brescia, 8.2.2000

Il Giudice

CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA

ISTANZA DI RESTITUZIONE IN TERMINI
EX ART. 175 C.P.P.

Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, assistito dall'avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via G.B. Vico n. 1, con il patrocinio del Movimento per la Giustizia Robin Hood, per la rilevanza sociale del caso,

premessi che

- in data 8.12.99, ha avuto, incidentalmente, notizia, attraverso la notifica dell'ordine di carcerazione, di un'avvenuta condanna contumaciale, a mesi 9 di reclusione, per una sentenza emessa dal Pretore di Brescia, in data 11.2.99, e assertivamente divenuta irrevocabile il 28.6.99, per la quale il P.M., senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha spiccato il predetto ordine di carcerazione, sospendendo l'esecuzione per gg. 30, al fine di consentire l'eventuale richiesta e concessione di misure alternative, da parte del competente Tribunale di Sorveglianza (all. 1);

- a seguito dello spoglio violento della propria abitazione di Via Zenale 9, e degli uffici del Movimento per la Giustizia Robin Hood, siti in Via Dogana 2, Milano, avvenuto in data 8.6.99, l'istante si e' trovato nell'impossibilita' assoluta di ricevere le notifiche giudiziarie, relative ai procedimenti in corso, e di disporre degli atti, in scadenza, da impugnare, custoditi fino a pochi giorni prima del termine in cui la sentenza in esame sarebbe divenuta irrevocabile, nella sede dell'Associazione;

- detta sentenza non risulta, peraltro, essere, mai, stata, ritualmente, notificata presso l'effettivo domicilio dell'istante, che dalla data del duplice spoglio si trova ospite dei propri genitori, in Via G.B. Vico 1, Milano, come ben noto alla Procura di Brescia e alla Questura di Milano, che infatti han provveduto, in questo caso, a notificare l'ordine di carcerazione de quo in Via G.B. Vico 1;

- con querela in data 9.6.99-15.6.99 e ricorso ex art. 703 c.p.c. l'istante, gia', denunciava che, nello spoglio violento, avvenuto l'8.6.99, erano stati, dolosamente, sottratti, senza alcun analitico inventario, migliaia di atti processuali dei casi seguiti dall'Associazione, tra cui quelli attinenti le vicende processuali bresciane del sottoscritto. Atti che sono stati solo in parte, recentemente, restituiti, con la generica indicazione: "faldoni" (vedasi docc. 2, 3, 4);

- con atto di gravame alla Corte di Appello di Brescia, in data 19.6.99, l'istante provvedeva, altresì, ad impugnare la predetta sentenza "non nota e non ritualmente notificata", oltre ad altre cinque, di cui non era in possesso dei dati (doc. 5).

P.Q.M.

Vertendosi, nella specie, nell'ipotesi di cui all'art. 175 c. 1^o, 2^o e 3^o c.p.p., ovvero di inosservanza dovuta a caso fortuito o forza maggiore,

chiede

che l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, voglia disporre la rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Pretore di Brescia 11.2.99, disponendo l'immediata cessazione degli effetti della stessa e l'annullamento dell'ordine di carcerazione.

Si produce: 1) copia ordine di carcerazione n. 306/99 P ES, e relativa sentenza;
2) denuncia-querela 15.6.99;
3) ricorso ex art. 703 c.p.c. 18.6.99;
4) attestazione restituzione fascicoli;
5) atto appello 19.6.99;
6) certificato penale 7.10.99;
7) incidente esecuzione 9.10.99;
8) istanza revoca sentenza 5.3.80.

Milano, 16.12.99

Pietro Palau Giovannetti

P. Palau Giovannetti

PROCURA DELLA REPUBBLICA

di Brescia

N. 306/99 P ES.

ORDINE DI CARCERAZIONE E DECRETO DI SOSPENSIONE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Poichè risulta eseguibile la sentenza emessa in data 11/02/99 dal Pretore di Brescia, irrevocabile il 28/06/99 con la quale PALAU GOVANNETTI Pietro Mauro ato a Milano il 09/11/52 ed ivi residente Via Dogana 2 c/o movimento Robin Hood, venne riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 343 1, 2 e 340 C.P. commessi in Milano il 20/01/93 e venne condannato alla pena di mesi 9 di reclusione

ORDINA

la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena di mesi 9 di reclusione, considerato che la pena in concreto da espriare rientra nei limiti del 5° comma dell'art. 1 L. 165/98 e che i reati non sono compresi tra quelli di cui all'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario;

SOSPENDE

l'esecuzione della pena sopra indicata per la durata di giorni 30, a decorrere dalla data della consegna del provvedimento al condannato;

AVVISA

il condannato che entro 30 giorni dalla consegna del presente provvedimento può presentare presso questo Ufficio istanza per la concessione di una delle misure alternative di cui agli artt. 47 (affidamento in prova al servizio sociale), 47 ter (detenzione domiciliare) e 50 comma 1 (semilibertà) L. 354/75, 90 e 94 D.P.R. 309/90, corredata dalla necessaria documentazione per il successivo inoltro al competente Tribunale di Sorveglianza;

AVVERTE

che qualora l'istanza non venga tempestivamente presentata, ovvero il Tribunale di Sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, si procederà immediatamente alla revoca del decreto di sospensione ed all'esecuzione della pena.

Rilevato che il condannato non risulta assistito da difensore di fiducia, viene nominato d'ufficio l'Avv. Fiorilla Giuseppe del Foro di Brescia.

MANDA

alla Segreteria in sede

- per la consegna al condannato, tramite la Questura di Milano, con preghiera di restituire, senza ritardo la copia del presente provvedimento con la relazione di consegna al condannato;

- per la notifica al difensore, a mezzo ufficiale giudiziario.

Brescia, 5 novembre 1999

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr.ssa Maria Chiara MINAZZATO

Copia conforme all'originale

Brescia li

8 NOV. 1999

Il Collaboratore di Cancelleria
(Giovanni Napolitano)





PRETURA CIRCONDARIALE DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE DI BRESCIA ha pronunciato la seguente

Sentenza N. 1907/99

DOC. 15

N. 5730/98

Reg. Gen.

del 13/04/99

depositata il

127 APR. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLIERE

Fatto avviso di cui all'art. 151 C.P.P.

il _____ Il Cancelliere

il _____ fatta scheda

N. _____ R. Esec. Pen.

N. _____ Camp. Pen.

S E N T E N Z A

nella causa penale contro PALAU Giovannetti Pietro Mauro, nato a Milano il 19.11.52, ivi res. Via Zenale n. 9, di fatto dom.to in Milano via Dogana n. 2 (c/o Movimento per la giustizia Robin Hood) libero contumace

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 343 c.p. perchè, nel corso dell'udienza tenutasi in data 24.2.94 presso l'ufficio GIP del Tribunale di Milano, pronunciando la frase: "questa è tutta una pagliacciata", offendeva l'onore ed il prestigio del Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Anna Di Mauro. In Milano il 24.2.94

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede condanna a mesi 9 di reclusione concesse le attenuanti generiche.

La difesa chiede minimo della pena.

Espletato il dibattimento - sentite le conclusioni del P.M. dei difensori della parte civile e dell'imputato che ebbe per ultimo la parola.

MOTIVAZIONE

Palau Giovannetti Pietro è chiamato a rispondere del reato di oltraggio a magistrato in udienza per avere profferito, nel corso di un'udienza avanti al Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Di Mauro, la frase: "questa è tutta una pagliacciata".

La parte lesa non è stata sentita, avendo addotto vari impedimenti a comparire, essendo, nel frattempo, stata trasferita a Napoli e avendo chiarito in una missiva di non ricordare l'episodio e di non essere in grado di aggiungere alcunchè a quanto riportato nel verbale di udienza.

Il verbale dell'udienza preliminare è in atti e in esso si dà conto che il Palau, allontanandosi dall'udienza, dichiarava "tutto questo è una pagliacciata".

La frase non contiene apprezzamenti negativi o offensivi diretti alla persona del giudice, rappresenta una critica, pur pesante ed espressa in termini sconvenienti, circa l'andamento della giustizia.

Ciò consente di affermare che il Palau agì nell'esercizio di un diritto di critica o, comunque, di escludere l'intenzione, da parte sua, di offendere il prestigio e il decoro del magistrato.

P.Q.M.

visto l'art 530 cpp,
assolve Palau Giovannetti Pietro dall'imputazione ascritta perchè il fatto non costituisce reato.

Brescia 13.4.99

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Catia Mora)



Il Pretore
(dr.ssa Francesca Morelli)

Comunicazione ex art. 585-594 c.p.p. not. P.G. //

N 24216/31/5 n.r.

SENT. 2468/00

N. 368/00 R.G. P

DOC. 16

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA PENALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Penale,
riunita in camera di consiglio e così composta:

dr. G. Lapalorcia, presidente rel.
dr. F. Maione, consigliere
dr. D. Genalizzi, consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO MASSIMILIANO

nato il 19-11-1952 a Milano

res. ivi via Zenale Bernardino 9

e per l'aspetto domiciliare a Milano via G. S. Vico, 1.

Imputato

del reato di cui all'art. 341 C.P. per aver offeso l'onore e il prestigio dei magistrati Borrelli, Targhetti e Fabiani, nonché del ten. col. Ruffino, del m.llo capo Rossi e del vigile urbano Pappini, in Milano il 22-3-1994.

Fatto e diritto

L'imputato ha proposto appello avverso la sentenza 16-4-1999 con la quale il Pretore di Brescia lo aveva dichiarato responsabile del reato continuato di cui all'epigrafe.
Poichè l'art. 18 della L. 205/99 ha abrogato l'art. 341 C.P., va pronunciata l'assoluzione del prevenuto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 605 C.P.P.,
sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale,
in riforma della sentenza impugnata, assolve **PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO MASSIMILIANO** dal reato ascrittogli perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Brescia, 22. 02. 00

Il presidente est.
(dr. G. Lapalorcia)

Depositato il 22/02/2000

IL CANCELLIERE



E' copia conforme all'originale

Brescia 21 MAR

Il Cancelliere C.1
Angela Onofri

N. 1189/05 R.G. Mod. 16 N. 2711/03 R.G. notizie di reato

Sentenza N. 1816

DOC. 17

REPUBBLICA ITALIANA

Del 12/05/2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

Minuta di Cancelleria

Il
Il funzionario

SENTENZA

Nella persona del Giudice:

Depositata il
20-6-06

Dott. Luca TRINGALI

Il funzionario
IL CANCELLIERE P3
Sera Pasquale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RICORSO PER
CASSAZIONE

Notifica il contumace

nella causa penale a carico di :

Il
Il

PALAU GIOVANNETTI Pietro Mauro nato in Milano il
19/11/1952, ed ivi residente in via Bernardino Zenale nr. 9.
elettivamente domiciliato in Milano via G.B. Vico nr. 1.

Comunicata al P.G.
Il 3/7/2006

LIBERO - PRESENTE

Comunicata al P.M.
Il
Impugnata SI NO

Difeso di fiducia dall'avv. Carlo Cordani del foro di Milano.

Irrevocabile
Il

IMPUTATO

ESECUZIONE

Del reato p. e p. come da foglio che segue:

Comunicata irrevocabilità al P.M.
Il

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.
Il

Redatta scheda
Il

Provveduto per C.R.
Il

Provveduto per libretto DD.GG.
n.
il

A)- art. 340 c.p., perché, nel corso dell'udienza per rilascio d'immobile, celebratasi in data 28.01.2003 dinanzi alla Dott.ssa MENNUNI Gabriella, Giudice presso la XIII Sezione Civile del Tribunale di Milano, strappando dalle mani del Giudice il foglio sul quale era scritto il dispositivo della sentenza con il quale veniva definito il processo e tentando di stracciarlo e rifiutando di consegnarlo, tentando poi di riappropriarsene pur dopo che, con l'intervento dei C.C., il foglio era stato riconsegnato al Giudice, interrompeva e comunque turbava la regolarità di un pubblico servizio, impedendo dapprima ed ostacolando poi la lettura del dispositivo e lo svolgimento dell'udienza;

B)- art. 56, 490 c.p. (in relazione all'art. 476 c.p.), perché tentava di strappare il foglio su cui era scritto il dispositivo della sentenza che definiva il processo indicato al capo A)-, distruggendo un atto pubblico;

C)- art. 343, perché, nel corso dell'udienza di cui al capo A)- dell'imputazione, offendeva l'onore ed il prestigio del Giudice Dott.ssa MENNUNI, apostrofandola con gli epiteti quali "assassina e vigliacca";

D)- art. 635 cpv. c.p., perché, nelle circostanze sopra indicate, sferrando un calcio contro la porta dell'aula di udienza ed infrangendo il vetro, distruggeva il vetro e deteriorava la porta, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa esistente all'interno di edifici pubblici.

Fatti commessi in Milano, il 28.01.2003
Con recidiva specifica ed infraquinquennale.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, ritenuto il concorso formale fra il capo A) e B) e ritenuta la continuazione fra i reati.
Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione per i capi A) e C) perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Assoluzione per il capo B) perché il fatto non sussiste.
Assoluzione per il capo D) perché il fatto non costituisce reato.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 25.01.2005, il Giudice per le Indagini Preliminari presso questo Tribunale statuiva farsi luogo a giudizio dibattimentale nei confronti di Palau Giovannetti Pietro, imputato dei reati, meglio specificati nei capi d'imputazione, di cui agli artt. 340, 56-490, 343, 635 c.p.

In dibattimento, risolte talune eccezioni preliminari¹, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti si procedeva all'escussione dei testi Mennuni Maria Gabriella, Bonaventura Salvatore, Di Salvo Carlo, Saliani Paolo Francesco e Romano Marzio, nonché all'esame dell'imputato. Sull'accordo delle parti veniva altresì acquisita la c.n.r. redatta in data 28.01.2003 dai Carabinieri di Milano - Reparto Servizi Magistratura, sottoscritta dal suindicato Saliani, nonché l'annotazione di servizio in pari data, redatta dal Bonaventura.

Terminata l'istruttoria, il giudice dava, quindi la parola alle parti, che concludevano come da verbale.

Il presente processo ha ad oggetto le imputazioni di interruzione di pubblico servizio, oltraggio a magistrato in udienza, tentata distruzione di atto pubblico e danneggiamento aggravato, contestate a Palau Giovannetti Pietro, il quale, secondo l'impostazione accusatoria,

¹ A seguito del rigetto delle quali il Palau presentava istanza di ricusazione di questo giudice e di rimessione del processo ad altra sede; la prima rigettata dalla Corte d'Appello di Brescia con ordinanza 17.10.2005; la seconda dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione con ordinanza 2.02.2006 (cfr. provvedimenti in atti).

nel corso dell'udienza per rilascio di immobile celebratasi il 20.01.2003 innanzi alla dr.ssa Mennuni Maria Gabriella, giudice presso la XIII sezione civile del Tribunale di Milano, al momento della lettura del dispositivo della sentenza avrebbe strappato dalle mani del giudice, così tentando di distruggerlo, il foglio nel quale era consacrato l'atto, tentando altresì di appropriarsene nuovamente dopo che il predetto foglio (poi opportunamente ricomposto) con l'intervento dei carabinieri era stato riconsegnato al giudice e, mentre il giudice ne dava finalmente lettura, avrebbe altresì rivolto al magistrato gli epiteti offensivi di "assassina" e "vigliacca", per poi rompere con un calcio un vetro della porta dell'aula di udienza.

Questa essendo la materialità dei fatti in contestazione va subito rilevato che, in punto di fatto, le evidenze probatorie disponibili consentono di ricostruire adeguatamente il comportamento tenuto dal Palau nel corso dell'udienza suindicata, in particolare al momento della trattazione della causa promossa dai genitori dell'imputato, Palau Giovannetti Alberto e De Vitis Ida, avverso la IGEI S.p.A. e l'INPS, in opposizione alla convalida di sfratto promossa nei loro confronti.

Invero, sulla scorta dei portati orali e documentali acquisiti può ritenersi adeguatamente provato che nel corso dell'udienza del 28.01.2003, mentre il giudice si accingeva a dare lettura del dispositivo della sentenza (con la quale veniva bensì dichiarata "l'inefficacia del contratto stipulato in data 1.01.1999", ma veniva altresì disposto, nei confronti dei ricorrenti, il rilascio dell'immobile per avvenuta disdetta

"del contratto precedente")², il Palau - ammesso a presenziare alle udienze in via informale nonostante, in seguito al decesso del padre, tale evento non fosse stato dichiarato nel processo³ - in una prima fase aveva strappato di mano il documento al giudice, affermando che non l'avrebbe restituito finché non fossero arrivati i carabinieri e, in una seconda fase, dopo aver effettivamente riconsegnato il foglio agli operanti - allertati in mattinata ed appositamente intervenuti su specifica richiesta del giudice - aveva tentato nuovamente di sottrarlo dalle mani della Mennuni (che, dopo averlo ricomposto con del nastro adesivo, ne stava dando nuovamente lettura) e, gridando, aveva rivolto impropri nei confronti del magistrato, per poi rompere con un calcio un vetro della porta dell'aula quando gli operanti, intervenuti nuovamente, lo stavano conducendo all'esterno.

Tale ricostruzione, già nitidamente rinveniente dal deposto della teste Mennuni Gabriella⁴ (giudice nel menzionato procedimento civile), che ha altresì precisato di aver udito nei suoi confronti l'epiteto "vigliacca" - risulta invero confermata: a) dal deposto dei testi di P.G. Bonaventura Salvatore - intervenuto, insieme al collega Di Salvo Carlo, per sedare le intemperanze dell'imputato - il quale, pur evidenziando qualche difetto di memoria, ha nitidamente rammentato di aver visto il

² Cfr. dispositivo in data 28.01.2003 in atti.

³ Cfr. teste Mennuni, pp. 2 e 4: "Non era costituito no, perché il padre, benché fosse morto, lui aveva detto che non voleva dichiararlo nel processo e quindi non intendeva costituirsi"(...) "lui era intervenuto anche prima, anche nelle udienze precedenti. Diciamo che la fase anche conciliativa la cercavo di portare avanti con lui, perché la madre e il padre non sono mai venuti in udienza, c'era il difensore".

⁴ In tal senso cfr.: teste Mennuni, p. 3: "...al momento della lettura del dispositivo mi ha strappato di mano il dispositivo, l'ha stracciato e ha detto che non l'avrebbe restituito finché non fossero arrivati i carabinieri. Sono arrivati i carabinieri, mi ha dato i pezzettini, li ho scociati, ho letto finalmente il dispositivo e ha cominciato a urlare e insultare. I carabinieri lo hanno portato via e mentre andava via ha dato un calcio alla porta del vetro ed è andata in frantumi";

Palau scagliare *"un calcio contro la porta"* e mandare il vetro in frantumi⁵; b) dal deposito del menzionato Di Salvo, che ha riferito di aver notato, al momento del suo ingresso nell'aula, il Palau con il dispositivo in mano *"tutto accartocciato"* e *"un po' strappato ai lati"*, di averne ottenuto la restituzione dall'imputato (il quale, effettivamente, alla vista dell'operante assumeva un atteggiamento collaborativo), riconsegnandolo alla Mennuni, di aver constatato che, mentre costei si apprestava a leggerlo nuovamente, il Palau tentava ancora di *"toglierglielo dalle mani"* e di aver udito un rumore di vetri infranti proprio mentre il Bonaventura accompagnava l'imputato fuori dall'aula⁶; c) dalle dichiarazioni dello stesso teste della difesa, Romano Marzio (difensore dei genitori del Palau nella causa civile), che, pur non rammentando di aver udito offese dirette al giudice, ha per il resto avvalorato la ricostruzione dei testi d'accusa⁷; d) dalle stesse ammissioni dell'imputato, che, pur nel quadro di una versione dei fatti diretta ad evidenziare comportamenti illegittimi o persecutori del giudice, ha nella sostanza riconosciuto (salvo che per il danneggiamento, a suo dire frutto di urto incidentale) la materialità dei fatti, pur con la precisazione, quanto agli epiteti pronunciati

⁵ Cfr. teste Bonaventura, p. 22: *"(...) lo stavamo accompagnando un po' fuori per farlo un attimo riprendere e contestualmente è successo che il Palau ha scagliato un calcio contro la porta a vetro, che era a forma di quadrato, che era una porta a vetro, un quadrato di vetro della porta ed è andata in frantumi"*.

⁶ Cfr. teste Di Salvo: pp.4 ss. In tal senso, peraltro, del tutto conforme l'annotazione di servizio redatta dal Di Salvo il 28.01.2003, acquisita sull'accordo delle parti.

⁷ Cfr. teste Romano, p. 29: *"(...) il Giudice in piedi con il foglio in mano stava per leggere il dispositivo e il signor Palau gli ha sfilato, gli ha preso questo foglio dicendo che riteneva illegittima questa procedura e che questo potesse addirittura costituire un reato e chiedeva l'intervento dei carabinieri, si dichiarava disponibile a dare questo foglio ai carabinieri dei quali chiedeva l'intervento. A quel punto, mi sembra di ricordare, il magistrato al telefono ha chiamato i carabinieri. I carabinieri sono venuti"*.

("assassini", "vigliacchi"), che gli stessi non erano diretti al giudice, ormai uscito dall'aula, ma unicamente frutto di disappunto per l'esito della controversia, che avrebbe costretto l'anziana madre a lasciare la propria abitazione.

Ebbene, posto che tale ultima precisazione appare, a ben vedere, scarsamente plausibile, giacché proprio l'ammissione dell'imputato di aver pronunciato la parola "vigliacchi" - la stessa udita, pur se declinata al femminile, dalla teste Mennuni - conferma che l'epiteto offensivo era stato pronunciato quando il magistrato era ancora in udienza ed era allo stesso diretto (sul punto, invero, davvero non si comprende a chi altri il Palau avrebbe inteso rivolgersi), e considerato che, quanto al danneggiamento, la versione difensiva contrasta irrimediabilmente con la chiara percezione del teste Di Salvo (sulla cui attendibilità non v'è davvero ragione di dubitare), sicché risulta ulteriormente confermata la complessiva ricostruzione dei fatti offerta dai testimoni, deve subito rilevarsi che tale ricostruzione non lascia dubbi in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione (in relazione al quale, vale subito notare, non può invocarsi la scriminante di cui all'art. 4 D.Lvo 14.09.1944, n. 288, prevista solo in relazione a taluni reati, fra i quali non figura quello di cui all'art. 340 c.p.)

Se, infatti, per un verso risalta come la condotta del Palau, pur snodatasi nell'arco di pochi minuti, sia intervenuta quando l'udienza innanzi alla dr.ssa Mennuni non era ancora terminata (era infatti in corso la lettura del dispositivo) ed abbia dapprima impedito al giudice di terminare regolarmente la propria attività, costringendolo a

sollecitare l'intervento dei carabinieri onde poter concludere, non senza ulteriori problemi, l'udienza; per altro verso appare indubbia la riconducibilità di tale condotta al paradigma normativo dell'art. 340 c.p., integrato non solo dall'interruzione, ma anche dal semplice "turbamento" della regolarità del pubblico servizio, ravvisabile, secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, anche quando la condotta delittuosa (come nella specie) risulti temporalmente circoscritta e coinvolga solamente un settore e non la totalità del servizio stesso⁸.

Analogamente deve ritenersi quanto alla contestazione di danneggiamento elevata al capo d) dell'imputazione, in relazione al quale non può accogliersi, come accennato, la tesi difensiva per la quale la rottura del vetro della porta dell'aula di udienza sarebbe stata originata da urto casuale, atteso il chiaro deposto del teste Di Salvo, che ha riferito nitidamente di aver visto il Palau sferrare un calcio al vetro, con una condotta icasticamente espressiva della volontarietà dell'azione e dunque della sussistenza del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.

⁸ Fra le numerose pronunce in tal senso, si richiama Cass., sez. 6, sent. 6556/98, Covelli. Il contrario orientamento (cfr., fra le altre, Cass., sez. VI, sent. 6257, 03, Buonocore), a mente del quale la fattispecie sarebbe integrata unicamente da condotte comportanti interruzione o turbamento del servizio nel suo complesso, non appare, invero, condivisibile, ove si osservi che il tenore testuale dell'art. 340 c.p. punisce qualunque condotta a turbare "la regolarità del servizio" senza operare distinzioni di sorta, ed ove si consideri che in tal senso depone altresì il rilievo che la disposizione incriminatrice è posta a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, sicché l'accoglimento dell'interpretazione "riduttiva" implicherebbe che il legislatore abbia inteso apprestare al bene giuridico una tutela solo parziale e non una garanzia di capillare osservanza (in tal senso cfr. Cass., sez. VI, sent. 25/94, Maione).

In relazione a tale reato, inoltre, sussiste pacificamente l'aggravante contestata, ove si consideri che il bene si trovava in un edificio pubblico e che tale circostanza è presa in considerazione dall'art. 635 comma 2, n. 3) c.p., laddove richiama l'art. 625, n. 7 c.p.

Diversamente, quanto al delitto di cui agli artt. 56-490 c.p. s'impone, nei confronti dell'imputato, pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste, atteso che la circostanza che il Palau abbia sfilato dalle mani del giudice il dispositivo della sentenza, espressamente affermando di volerlo consegnare ai carabinieri, già sotto il profilo oggettivo consente bensì di intendere l'azione come diretta all'impossessamento momentaneo del documento, ma non certo come univocamente volta alla sua distruzione o soppressione⁹

Né, in contrario, può farsi leva sulla circostanza che il foglio di carta sul quale era scritto il dispositivo si sia leggermente deteriorato in seguito all'azione, trattandosi verosimilmente di evento del tutto occasionale, non significativo della reale (verosimilmente difforme) intenzione dell'agente¹⁰ e neppure riconducibile a dolo eventuale (stato soggettivo, peraltro, dai più ritenuto incompatibile con il delitto tentato).

⁹ Quanto al concetto di "soppressione" documentale, va osservato che lo stesso, rettificato inteso, richiede una condotta concretantesi nella sottrazione in via definitiva della disponibilità del documento a colui che ne ha diritto.

¹⁰ Sul punto il ricordo della teste Mennuni, tale per cui il documento sarebbe stato "stracciato" dal Palau, non trova riscontro nelle altre deposizioni dibattimentali, che, pur evidenziando come il foglio di carta fosse "rotto ai lati", non hanno dato conto di condotte nitidamente volte alla sua materiale distruzione.

Più complesso è il discorso con riferimento al delitto di oltraggio contestato al capo c) dell'imputazione.

Per quanto, infatti, la sussistenza di tutti gli estremi della fattispecie incriminatrice appaia fuori discussione, giacché quantomeno l'epiteto "vigliacca" rivolto dal Palau al magistrato in udienza integra certamente un fatto lesivo dell'onore del giudice riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 343 comma 1 c.p., occorre verificare se una simile condotta possa ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 4 D.L.vo 14.09.1944, n. 288, che esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui all'artt. 336, 337, 338, 339, 341 (ora abrogato), 342 e 343 c.p. *"quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni"*.

Sul punto, prima di esaminare gli argomenti difensivi, s'impongono, peraltro, alcune notazioni in diritto, volte a delineare la natura ed il contenuto dell'esimente, ampiamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza.

E' noto, invero, che secondo un primo indirizzo - fondato sul rilievo che l'"eccesso dai limiti delle attribuzioni" e l'"arbitrarietà" del comportamento del pubblico ufficiale costituirebbero due distinti requisiti della causa di giustificazione - per integrare la scriminante occorrerebbe il compimento di un atto non solo illegittimo - ossia eccedente dalle funzioni conferite dalla legge - ma espressivo altresì di atteggiamenti aggressivi, vessatori e di sopraffazione od ispirato a ragioni di malanimo, prepotenza, capriccio e denotante, sotto il profilo soggettivo, la pervicace intenzione di realizzare un vero e proprio sopruso nei confronti del privato, di talché, secondo la giurisprudenza

prevalente¹¹, sarebbero esclusi dall'ambito di operatività dell'esimente comportamenti semplicemente inurbani, scorretti o sconvenienti, non qualificabili come atti arbitrari, come pure le condotte bensì illegittime, ma non sorrette da malanimo od intento di nocumento nei confronti del privato.

A fronte di tale indirizzo è peraltro maturato un secondo orientamento, imperniato su una lettura disgiunta dei concetti di illegittimità ed arbitrarietà e volto a riconoscere la scriminante ogniqualvolta il pubblico ufficiale abbia agito in modo aggressivo o vessatorio o comunque privo dei requisiti di convenienza ed urbanità in cui si esprimono le esigenze fondamentali della civile convivenza, indipendentemente dal compimento di un atto formalmente illegittimo e, soprattutto, indipendentemente da ogni considerazione della finalità perseguita o dell'*animus* del pubblico ufficiale.

Ebbene, nel solco di tale ultimo indirizzo¹² si è inserita una fondamentale pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 20-23.04.1998, n. 140) che, pur chiamata a verificare la compatibilità costituzionale dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 599 c.p. (delineante la c.d. provocazione scriminante nei delitti contro l'onore) al reato di oltraggio (art. 341 c.p., oggi abrogato), nel rigettare la questione ha fatto leva proprio sulla disposizione qui in esame, fornendone un'interpretazione quantomai estensiva.

Invero, preso atto che l'ordinanza di rimessione (del Pretore di Latina) si basava sul presupposto "che il comportamento provocatorio del

¹¹ Cfr., fra le altre, Cass., sez. VI, sent. 39685/02, Argentini A.; Cass., sez. VI, sent. 9722/98; Garavaglia ed altro.

¹² Da ultimo ribadito da Cass., Sez. VI, sent. 10773/04, Maroni ed altri.

pubblico ufficiale, definito in termini di "estrema animosità verbale" e di "patente scorrettezza", pur integrando gli estremi del fatto ingiusto, non rientra tra gli atti arbitrari rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944" e richiama, pertanto, l'orientamento prevalente della Corte di cassazione, la Consulta, decisamente rigettando tale indirizzo, ha aderito, invece, a quello più estensivo, formulando una serie di considerazioni - davvero pregnanti - imperniate sia sulla considerazione della genesi e dell'evoluzione storica della causa di giustificazione (così espressamente qualificata), sia su argomenti di natura testuale, idonei a consentire una radicale rilettura del rapporto tra illegittimità ed arbitrarietà degli atti del pubblico ufficiale.

Punto di partenza delle considerazioni della Consulta è, infatti, l'osservazione che "militano in primo luogo a favore dell'interpretazione più lata dell'esimente della reazione ad atti arbitrari ragioni di ordine storico politico"; la stessa, invero "presente nel codice Zanardelli del 1889 (...) venne abolita dal codice penale del 1930, in nome di una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità" degli agenti della pubblica autorità, per essere poi reintrodotta, ancor prima della fine della guerra di Liberazione (...) unitamente ad altre significative modifiche dell'ordinamento penale, ritenute coesenziali al passaggio dal regime autoritario al nuovo ordinamento democratico e alla nuova impostazione dei rapporti tra autorità e cittadino.

Le vicende storiche della causa di giustificazione ... sono dunque sintomatiche della diversa disciplina dei rapporti tra cittadino e autorità rispettivamente negli ordinamenti democratici e nei regimi totalitari: in particolare, riflettono le garanzie e le forme di tutela che i primi riconoscono ai privati in caso di comportamenti abusivi dei pubblici ufficiali. Rientra perciò

nei poteri-doveri dell'interprete tenere conto dello sviluppo storico dell'istituto ... attribuendogli il significato più consono alla struttura complessiva dell'ordinamento vigente, alla luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione".

Ebbene, partendo da simili notazioni, ha osservato la Corte, quanto al significato da attribuire al doppio richiamo all'"arbitrarietà" ed all'"eccesso dalle attribuzioni" contenuto nell'art. 4 D.Lgt. 288/44, che esso "non impone... di costruire l'arbitrarietà come un quid pluris diverso ed ulteriore rispetto all'eccesso dalle attribuzioni", ma che può invece ragionevolmente sostenersi che "arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all'atto illegittimo e della illegittimità dell'atto in sé considerato", sicché "il comportamento scorretto, incivile, inurbano, sconveniente del pubblico ufficiale rende di per sé la sua condotta estranea alle funzioni e quindi illegittima".

In questo quadro emerge, insomma, secondo la Corte, "una sostanziale coincidenza tra illegittimità-arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale che ha dato causa alla reazione oltraggiosa del privato e il fatto ingiusto altrui di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen.", potendosi ritenere che la struttura della causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari richiamati, quantomeno nella specifica ipotesi della reazione oltraggiosa del privato, "i requisiti dello stato d'ira e della conseguente immediatezza della reazione", che implicano "un rapporto di causalità psichica tra il comportamento del pubblico ufficiale e la reazione del privato, non diverso dal rapporto tra il fatto ingiusto e lo stato d'ira richiamato dall'art. 599".

Orbene, posto che sulla scorta del complesso di tali considerazioni, pienamente condivisibili, va rigettata l'interpretazione restrittiva, pur prevalente, della disposizione qui in esame, deve osservarsi che l'accoglimento della lettura più estensiva non lascia dubbi (come risulta anche dalla stessa terminologia utilizzata dalla Consulta) sulla natura giuridica dell'esimente, che, lungi dal costituire una causa di esclusione della colpevolezza o della punibilità, va inquadrata a pieno titolo tra le scriminanti, con la conseguenza che dal punto di vista sostanziale la stessa dovrà essere riconosciuta (a mente dell'art. 59 comma 4, c.p.) anche nella forma putativa ogniqualvolta l'autore della reazione oltraggiosa sia stato determinato ad agire da un errore su circostanze di fatto che, se realmente esistenti, implicherebbero l'effettiva sussistenza di atti arbitrari, mentre, dal punto di vista processuale, in omaggio al canone dettato dall'art. 530, comma 3 c.p.p., non potrà pervenirsi ad affermazione di penale responsabilità ove sussista un fondato dubbio che il fatto sia stato commesso in costanza della scriminante (reale o putativa).

Delineati i contorni e l'ambito di applicabilità dell'esimente, è possibile, a questo punto, verificare se la stessa ricorra nel caso di specie o se quantomeno sussistano elementi idonei prospettare seriamente l'eventualità della sua sussistenza (nella forma reale o putativa).

Sul punto, invero, si è ampiamente spesa la difesa dell'imputato, che ha posto in evidenza una serie di circostanze asseritamente idonee a giustificare la reazione verbale all'operato della Mennuni, ossia, segnatamente: a) la violazione dell'obbligo di astensione connesso alla

qualità di persona offesa della predetta in altro procedimento penale per oltraggio nei confronti del Palau (n. 2401/02 R.G. Mod. 21); b) l'illegittima declaratoria di irrilevanza della querela di falso proposta dal difensore dei genitori dell'imputato nell'ambito del procedimento civile, sulla quale il giudice si sarebbe pronunciato senza rimettere la causa al Collegio, come previsto dall'art. 225 c.p.c.; c) la mancata verbalizzazione della discussione orale delle parti; d) la circostanza che la lettura del dispositivo sarebbe seguita ad una mera pausa dell'udienza disposta dal giudice, che avrebbe così deciso la controversia senza dar modo alle parti di svolgere integralmente le proprie argomentazioni difensive.

Ebbene, quanto al primo argomento, deve rilevarsi che, seppure risulti dagli atti che, effettivamente, il Palau, quale parte del procedimento civile (diverso da quello oggetto del presente processo) n. 15559/01 pendente innanzi al Tribunale di Milano, aveva proposto istanza di ricusazione (accolta il 3.07.2003) fondata sulla qualità di persona offesa rivestita dalla Mennuni nell'ambito del procedimento penale n. 2401/02 R.G. Mod. 21 instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia (cfr. docc. nn. 1 e 2 delle produzioni difensive), tale circostanza non può essere invocata per desumerne l'obbligo di astensione del giudice nella causa civile instaurata dai genitori dell'imputato: posto, infatti, che l'art. 51 c.p.c., nel prevedere l'obbligo di astensione del giudice ove egli stesso o la moglie abbia "*causa pendente con una delle parti*" non estende tale obbligo ai prossimi congiunti della parte, il rapporto di parentela tra il Palau e le parti processuali poteva venire in questione unicamente sotto il profilo dell'astensione facoltativa per "*gravi ragioni di*

convenienza", rimessa alla valutazione dello stesso organo giudicante e non costituente motivo di ricusazione (cfr. art. 52 c.p.c.), sicché nessuna illegittimità può rinvenirsi nel comportamento del giudice, autore, sul punto, di una valutazione in relazione alla quale non risultano profili di sviamento della discrezionalità.

Ciò posto, in contrario non può invocarsi il deposto del teste Romano (difensore dei genitori del Palau), laddove, dopo qualche incertezza, ha riferito di aver dichiarato il decesso del padre del Palau in apertura dell'udienza del 28.01.2003, poiché trattasi di assunto certamente viziato da difetto nel ricordo, in quanto smentito, oltre che dal deposto della Mennuni¹³, dallo stesso verbale di udienza, nel quale si trova cenno dell'intento dell'imputato di intervenire nel giudizio solo dopo la parte nella quale si dà conto che il predetto aveva strappato il dispositivo dalle mani del giudice, ossia in un momento in cui l'intervento in udienza era ormai precluso (né può seriamente sostenersi, in assenza elementi decisivi in tal senso, che il giudice, in presenza delle parti, abbia volutamente omesso di verbalizzare un atto addirittura produttivo dell'interruzione del giudizio, così esponendosi a serie conseguenze sul piano penale e disciplinare).

Venendo al secondo argomento difensivo, deve parimenti rilevarsi l'infondatezza, come nitidamente si evince in primo luogo dal rilievo che l'art. 222 c.p.c. riserva al giudice istruttore il potere di autorizzare la presentazione della querela di falso, subordinandolo ad una valutazione di "rilevanza" del documento oggetto della stessa ed

¹³ Cfr. teste Mennuni, p. 6.

apprestando, così, un vaglio di ammissibilità preliminare alla valutazione (nel merito) del Collegio; in secondo luogo dalla considerazione che (come si evince dal dispositivo della sentenza) nella specie detta irrilevanza emerge patentemente dal rilievo che la querela riguardava un contratto di locazione la cui impugnazione è stata poi accolta dal giudicante, che, dopo averne dichiarato l'inefficacia, ha disposto il rilascio dell'immobile solo in considerazione dell'avvenuta cessazione del contratto precedente (scaduto il 29.09.2000).

Quanto al terzo argomento, inerente la mancata verbalizzazione della discussione orale (imposta dal rito locatizio), basti rilevare l'eccentricità della stessa pretesa di verbalizzazione, notoriamente omessa - per evidenti esigenze di celerità - in pressoché tutti i Tribunali, ben potendosi evincere gli argomenti e le richieste delle parti dagli atti introduttivi del giudizio.

Fondato, invece, sia pure con le precisazioni che seguono, appare il quarto profilo sollevato dalla difesa, atteso che sul punto le allegazioni del Palau trovano parziale conforto nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che, seppure non ha dato conto di atteggiamenti denotanti malanimo da parte del giudice né di comportamenti tali da far ritenere che il magistrato abbia scientemente inteso comprimere i diritti di alcuna delle parti (ciò che si evince, d'altra parte, dal fatto che il Palau era stato ammesso a partecipare alle udienze nonostante non ne avesse titolo e dallo stesso tenore della decisione, che ha in parte accolto le doglianze dei ricorrenti), prospetta quantomeno un dubbio in ordine al verificarsi di un equivoco tra la

Mennuni, il difensore dei ricorrenti e lo stesso Palau, tale da determinare l'erronea percezione di un comportamento arbitrario da parte del giudice.

In tal senso occorre richiamare, in primo luogo, le affermazioni (conformi alle allegazioni dell'imputato) rese in dibattimento dal teste Romano (come detto, difensore dei ricorrenti), il quale ha riferito che, all'udienza del 28.01.2003, la discussione della causa si era svolta, essenzialmente, su questioni di natura processuale, ma non era ancora entrata nel merito (*"Durante questa discussione che però ... non era ancora entrata nel merito, cioè non avevamo ancora parlato del merito della causa"*)¹⁴ quando il giudice si era rivolto alle parti invitandole ad uscire per qualche minuto (*"va bene, interrompiamo per qualche minuto per favore"*)¹⁵; in secondo luogo le stesse dichiarazioni rese dalla teste Mennuni, laddove ha riferito che, benché all'udienza si fosse svolta la discussione tra le parti, la causa *"era stata discussa per più udienze, erano discussioni complete ogni volta che andavano ben oltre anche il tentativo di conciliazione (...). Per di più era una causa che non aveva bisogno di istruzione, per cui avevo tutto in mano"*, nonché laddove ha precisato che al momento della camera di consiglio si era limitata semplicemente ad invitare le parti ad uscire dall'aula (*"io ho invitato tutti a uscire"*)¹⁶.

Orbene, posto che dal verbale di udienza risulta che l'avv. Romano, già in seguito al primo tentativo della Mennuni di dare lettura del dispositivo, dichiarava di aver inteso che il giudice si era allontanato dall'aula soltanto per una breve pausa (*"L'avv. Romano fa*

¹⁴ Cfr. teste Romano, p. 27.

¹⁵ Cfr. teste Romano, p. 28.

¹⁶ Cfr. teste Mennuni pp. 6 e 9.

legittimando, quindi, la reazione oltraggiosa del Palau, emotivamente coinvolto nella vicenda dal legame affettivo con la propria anziana madre, rimasta unica parte in causa in seguito alla morte del marito.

In definitiva, seppure debba rimarcarsi come tale ricostruzione non possa ritenersi pienamente provata, deve riconoscersi che essa si prospetta quale ipotesi concretamente verosimile, epperchiò idonea ad integrare un consistente dubbio sulla sussistenza - nella forma putativa - dell'invocata causa di giustificazione e ad imporre l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo C) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Venendo, dunque, alla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare in relazione ai reati per i quali deve pronunciarsi condanna, va subito rilevato che può riconoscersi, tra l'interruzione di pubblico servizio ed il danneggiamento aggravato, il vincolo della continuazione, reso palese dall'evidente omogeneità cronologica e teleologica dei fatti, che delinea nitidamente l'unicità del disegno criminoso.

Il comportamento processuale dell'imputato (che, all'udienza del 19.07.2005, ha dato luogo ad intemperanze tali, da costringere il giudice ad espellerlo temporaneamente dall'aula) ed i suoi plurimi precedenti penali - fra i quali si rintracciano, fra l'altro, ben due condanne per resistenza a pubblico ufficiale, una condanna per calunnia ed una terza per il reato di cui all'art. 342 c.p. - non consentono, invece, di ravvisare le circostanze attenuanti generiche¹⁸, sicché, in definitiva, valutati gli

¹⁸ Per completezza deve osservarsi come non possa essere riconosciuta neppure l'attenuante della provocazione. Nonostante, invero l'assimilazione operata dalla Corte Costituzionale

indici di cui all'art. 133 c.p., può stimarsi equa l'applicazione della pena della reclusione per mesi sette (pena base - determinata individuando in astratto come reato più grave il danneggiamento aggravato di cui all'art. 635, comma 2 c.p. - mesi sei di reclusione, elevata alla pena indicata ex art. 81 c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali.

Giuridicamente inibita la concessione della sospensione condizionale della pena.

La complessità della trattazione e la natura delle imputazioni giustificano il ricorso al termine di cui all'art. 544, comma 3, c.p.p., come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara Palau Giovannetti Pietro responsabile dei reati di cui ai capi A) e D) dell'imputazione e, ritenuta continuazione, lo condanna alla pena della reclusione per mesi sette, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve Palau Giovannetti Pietro dal reato di cui al capo B) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, e dal reato di cui al capo C) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato.

tra la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale e la provocazione scriminante nei delitti contro l'onore, nella specie osta al riconoscimento della provocazione attenuante (peraltro non del tutto identica alla speciale causa di giustificazione di cui all'art. 599, comma 2 c.p.) il disposto di cui all'art. art. 53, comma 3 c.p., che esclude, in tema, ogni rilevanza del putativo

funziona
A

funziona
E B3

16

NO

NE
bilità al P.M.
P.M. e P.S.


to DD.GG.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.
indica in giorni ottanta il termine per il deposito della motivazione
della sentenza.

Brescia, 12 maggio 2006

IL CANCELLIERE B3
Serra Pasquale

Il giudice



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

20-6-06
IL CANCELLIERE B3
Pasquale Serra

SENTENZA ESAMINATA AL PG IL 3/7/2006
NEL CORSO PER CASSAZIONE PG NEL CONTINUO DI PIU
GIORNATE PIU' TARDIVO IL 1/8/2006
Poi esult 18/8/06

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Mimara Marini

DOC.18

N. 1142/1966 Reg. Gen. N. 1324/99 Reg. Sent

N. 18944/F94 Not. Reato



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione Prima Penale

Composta dai signori:

- 1 - dr. DraZio Viela Presidente
- 2 - dr. Enzo Platé Consigliere r.
- 3 - dr. Claudio Mazza Consigliere

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale trattata con il rito camerale

c o n t r o

PALAU GIOVANNETTI PIETRO

nato/a MILANO il

13/11/1952 e residente in Milano

via Zenale Bernardino, n. 9

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza del la Pretura

di Brescia

in data 08/03/1996 che lo condannava,

concess~~e~~ le attenuanti generiche

equivalenti /prevalenti sulla

contestat~~a~~ aggravant~~e~~, alla pena di mesi 1

di reclusione + s.p.b.

in ordine la reato di

oltraggio (articolo 341 del Codice Penale).

SENTENZA

in data 22 NOV. 1999

Li, _____

Spedito Estratto ex a.15 l.c.

Reg. Esec. CPP

Depositata in cancelleria

22 NOV 1999

IL CANCELLIERE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Carrello)

Li, _____

fatto avviso di cui aa.128-548

Il c. CPP

Li, _____

fatto avviso di che a.151

CPP 1930

Li, _____

Estratto contumaciale con

avviso ex a.548 CPP

Li, _____

Atti alla Corte Suprema di

Cassazione

Li, _____

PASSATA IN GIUDICATO

Li, _____

data restituzione atti

Li, _____

fatt~~a~~ sched

Li, _____

fatta parcella

N. _____ Camp. Pen.

Li, _____

fatto estratto esecuzione

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l'articolo 341 del Codice Penale è stato abrogato dall'articolo 18 della Legge 25 giugno 1999 n.205 sicché i fatti antecedentemente riconducibili alla fattispecie abrogata (offesa all'onore ed al prestigio di Pubblico Ufficiale) integrano attualmente i reati di ingiurie ovvero (nei casi già previsti dall'ultimo comma dell'articolo 341 del Codice Penale) di minaccia o di percosse, procedibili a querela della persona offesa la quale, nel caso concreto, non è stata proposta.

Ritenuta la inapplicabilità all'ipotesi in esame del disposto di cui all'articolo 19 della citata Legge 25 giugno 1999 n.205 che si riferisce esclusivamente a quei casi in cui il reato, per effetto delle disposizioni contenute nella novella legislativa, sia divenuto perseguibile a querela e non già all'ipotesi di oltraggio a Pubbico Ufficiale la cui perseguibilità a querela deriva dal permanere di un residuo di illiceità penale, insita nella condotta ingiuriosa e/o minacciose dell'agente, di per sé integrante il reato di ingiuria o di minaccia in ordine ai quali era "ab initio" possibile la formulazione da parte della persona offesa della istanza punitiva.

Considerato che tale orientamento trova conforto nella decisione della Suprema Corte (Sezione Sesta, sentenza 13 luglio 1999, imputato GOGLINO) che, annullando senza rinvio la sentenza di patteggiamento in tema di oltraggio, ha implicitamente escluso la necessità di assumere provvedimenti idonei a rimettere in termini l'offeso ai fini della proposizione di querela.

Rilevato, infine, che dagli atti processuali non emergono elementi evidenti che impongono la assoluzione nel merito dell'appellante.

P . Q . M .

La Corte di Appello di Brescia, Sezione Prima Penale;

Visto l'articolo 129 del Codice di Procedura Penale;

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'appellante Palau Giovanni

Pietro

in ordine al reato di ingiurie previsto dall'articolo 594 comma secondo del Codice Penale così modificata l'originaria imputazione perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Brescia, 22 NOV. 1998

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Euro Pire

IL PRESIDENTE [firma]

conforme all'originale

Brescia 22 NOV 1998





REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Sezione Prima Penale

Composta dai signori:
1 - dr. Drazio Viele Presidente
2 - dr. Massimo Vitali Consigliere
3 - dr. Claudio Mazza Consigliere
ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale trattata con il rito camerale

c o n t r o

PALAU GIOVANNETTI PIETRO LAURO MASSIMILIANO
nato/a Milano il
18/11/1952 e residente in Via Zenale Ber-
nardino, 118
via _____

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza della Pretura
di Brescia
in data 07/03/1996 che lo condannava,
concesse le attenuanti generiche
equivalenti / prevalenti sulla
recidiva contestata aggravant, alla pena di mesi due
di reclusione + s.p.a.

_____ in ordine la reato di
oltraggio (articolo 341 del Codice Penale). Commiss
in Milano il 21/11/92

SENTENZA

in data 10 DIC. 1999

Li, _____
Spedito Estratto ex a.15 l.c.
Reg. Esec. CPP

Depositata in cancelleria

10 DIC. 1999

IL CANCELLIERE
(Corrado B. Cui)

Li, _____
fatto avviso di cui aa.128-548
l'c. CPP

Li, _____
fatto avviso di che a.151
CPP 1930

Li, _____
Estratto contumaciale con
avviso ex a.548 CPP

Li, _____
Atti alla Corte Suprema di
Cassazione

Li, _____
PASSATA IN GIUDICATO

Li, _____
data restituzione atti

Li, _____
fatti sched

Li, _____
fatta parcella

N. _____ Camp. Pen.

Li, _____
fatto estratto esecuzione

- 2 -

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l'articolo 341 del Codice Penale è stato abrogato dall'articolo 18 della Legge 25 giugno 1999 n. 205, sicché i fatti precedentemente riconducibili alla fattispecie abrogata (offesa all'onore ed al prestigio di Pubblico Ufficiale) integrano attualmente i reati di ingiurie ovvero (nei casi già previsti dall'ultimo comma dell'articolo 341 del Codice Penale) di minaccia o di percosse, procedibili a querela della persona offesa la quale, nel caso concreto, non è stata proposta.

Ritenuta la inapplicabilità all'ipotesi in esame del disposto di cui all'articolo 19 della citata Legge 25 giugno 1999 n. 205 che si riferisce esclusivamente a quei casi in cui il reato, per effetto delle disposizioni contenute nella novella legislativa, sia divenuto perseguibile a querela e non già all'ipotesi di oltraggio a Pubblico Ufficiale, la cui perseguibilità a querela deriva dal permanere di un residuo di illiceità penale, insita nella condotta ingiuriosa e/o minacciose dell'agente, di per sé integrante il reato di ingiuria o di minaccia in ordine ai quali era "ab initio" possibile la formulazione da parte della persona offesa della istanza punitiva.

Considerato che tale orientamento trova conforto nella decisione della Suprema Corte (Sezione Sesta, sentenza 13 luglio 1999, imputato GOGLINO) che, annullando senza rinvio la sentenza di patteggiamento in tema di oltraggio, ha implicitamente escluso la necessità di assumere provvedimenti idonei a rimettere in termini l'offeso ai fini della proposizione di querela.

Rilevato, infine, che dagli atti processuali non emergono elementi evidenti che impongono la assoluzione nel merito dell'appellante.

P . Q . M .

La Corte di Appello di Brescia, Sezione Prima Penale;

Visto l'articolo 129 del Codice di Procedura Penale;

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'appellante Palau Giovanni

Pietro Mauro Mesimiliano in ordine al reato di ingiurie previsto dall'articolo 594 del Codice Penale così modificata l'originaria imputazione perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Brescia, 10 DIC. 1999

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carlo Hogg

IL PRESIDENTE

[Firma]

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO.



Procura
Pubblica in Milano
P.M.
A.O. GIU. 1990
II

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero dr. Gherardo Colombo

Visti gli atti del procedimento penale n. 5378/89C nei confronti
di/relative a denuncia proposta nei confronti edì Palau Giovanni Pietro

Rilevato che le modalità del atto, così come esposte nella denuncia,
escludono si versi nell'ipotesi di cui all'art. 338 c.p.p. (scagliare alcuni
oggetti non integra il comportamento minaccioso richiesto); ritenuto che
eventuali reati residuali, quali quelli previsti dagli artt. 340 e 342 c.p.,
sono comunque estinti per amnistia.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

C H I E D E

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre
l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione
degli atti al proprio Ufficio.

MOD. 091

Milano, li' 27/6/80

IL PUBBLICO MINISTERO


[Signature]
P.S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Gherardo Colombo)

depositata nella Cancelleria del Giudice in data

L'AUSILIARIO

TRIBUNALE di MILANO
UFFICIO del G.I.P.
03 LUG. 1990

30/6/80





DOC. 21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Brescia, 5 aprile 1997

Prot. Ris. 289/97

(riuniti n. Prot. Ris. 287/97 del 13/3/1997-286/97 del 13/3/1997-247/97 del 11/3/1997-195/97 del 1/3/1997-304/97 del 13/3/1997-302/97 del 13/3/1997)

OGGETTO: Informazione concernente procedimento penale N. 3757/96 Mod. 21 per reato in danno dei magistrati/
Meli Biagio - giudice del Tribunale Ordinario di Milano -
Borrelli Francesco Saverio - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano -
D'Anella Cesira - Secchi Ersilio - Urbano Domenico - magistrati in servizio nel distretto della Corte d'Appello di Milano -
Bitto Luigi - Bichi Roberto - Grassi Maria Rosaria - Manunta Marco - giudici del Tribunale Ordinario di Milano -
Salafia Vincenzo - Presidente della Corte di Appello di Milano -

Segue nota N. 287/97 Prot. Ris. del 13/3/1997.*

A S.E.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

A scioglimento parziale della riserva formulata con nota n.ro 287/97* Prot. Ris. in data 13/3/1997, comunico che quest'ufficio in data 24/3/1997 ha formalizzato richiesta di archiviazione del procedimento - che si allega in copia - nei confronti dell'imputato Pietro Palau Giovannetti, per infondatezza della notizia di reato. *

Si formula riserva di comunicare ulteriori notizie sullo sviluppo del procedimento e sui provvedimenti conclusivi dello stesso.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giancarlo TARQUINI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Prot. 289/97Ris.

(riuniti n. Prot. Ris. 287/97 del 13.03.1997 - 286/97 del 13.03.1997 - 247/97 del 11.03.1997 - 195/97 del 01.03.1997 - 304/97 del 13.03.1997 - 302/97 del 13.03.1997 - 335/97 del 15.03.1997)

Brescia, 31 maggio 1997

OGGETTO : Informazione concernente procedimento penale n. 3757/96 Mod. 21 per reato in danno dei seguenti magistrati:

Borrelli Francesco Saverio - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano -
D'Anella Cesira - Secchi Ersilio - Urbano Domenico - Magistrati in servizio nel distretto della Corte d'Appello di Milano.

Bitto Luigi - Bichi Roberto - Grossi Maria Rosaria - Manunta Marco - Giudici del Tribunale Ordinario di Milano.
Salafia Vincenzo - Presidente della Corte di Appello di Milano.


Segue nota n. 289/97 Prot. Ris. Del 21 aprile 1997.

A S.E.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A

Ad integrazione e rettifica di quanto comunicato con la nota per numero in data 21 aprile 1997, comunico che la richiesta ed il decreto di archiviazione relativi al procedimento penale n. 3757/96, fanno riferimento anche ai magistrati indicati in oggetto, in quanto al procedimento penale n. 3757/96 Mod. 21 sono stati riuniti i procedimenti penali n. 3758/96 - 3759/96 - 774/97 - 812/97 - 813/97 - 814/97 - 1120/97 Mod. 21, di cui è stata data comunicazione con la nota indicata in epigrafe.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giancarlo TARQUINI



N. 3757/96
N. 944/97

R.G. Mod. 21
R.G. G.I.P.

DOC 2

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 409-411 C.P.P.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Cesare Massetti

Letti gli atti del procedimento penale n. 944/97 R.G. G.I.P.
nei confronti di:

PALAU GIOVANNETTI PIETRO, n. a Milano il 19-11-52;

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico
Ministero in data 9-4-97;

Rilevato come i numerosi esposti presentati dall'indagato (presi-
dente del "Movimento per la Giustizia - Robin Hood"), per lo più
nei confronti di magistrati milanesi, inquirenti e giudicanti,
penali e civili, appaiano prima facie manifestamente assurdi,
così da escludere il pericolo che sulla base di essi venga in-
staurato un qualsiasi procedimento penale;

Ritenuto che, per giurisprudenza costante, il reato di calunnia
non sia configurabile laddove la falsa incolpazione si profili
immediatamente con caratteri di absurdità e di inverosimiglianza,
tali da non richiedere neppure un controllo circa la generica at-
tendibilità della denuncia

PQM

visti gli artt. 409-411 C.P.P.


DISPONE

l'archiviazione del procedimento

ORDINA


la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Brescia, li 11-4-97.



IL COLLABORATORE
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
(Antonio Pino)

A. Pino



IL GIUDICE

Cesare Massetti

TRIBUNALE PENALE DI BRESCIA
DEPOSITATO
NELLA CANCELLERIA
PERVENUTO
al Giudice per le Indagini Preliminari
occorrenza
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
(Antonio Pino)

11 APR 1997



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

n.r.g. 3757-96.21

(+ 3758-96.21 - 3759-96.21 - 774-97.21 - 812-97.21 - 813-
97.21 - 814-97.21 - 1120-97.21 -)

Al giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Brescia

Il pubblico ministero, visti gli atti del procedimento

RELATIVO A

1) Palau Giovannetti Pietro, nato a Milano il giorno 19
novembre 1952.

per l'ipotizzata violazione dell'art. 368 c.p in danno di
vari magistrati esercitanti le funzioni in Milano
Nell'anno 1996 e 1997.

Si è ritenuta opportuna la riunione degli otto procedi-
menti in quanto tutti riguardano il medesimo reato e
presentano simile impostazione, tutti riguardano Palau
Giovannetti.

I fatti reato attribuiti ai magistrati, che a turno hanno
avuto a che fare con gli indagati, sono i più vari:
"associazione a delinquere" (proc. nr. 3757-96.21) origi-
nario), "associazione a delinquere, istigazione al suicidi-
dio" (proc.n.3758-96.21), "lobby massonica" (proc.3759-
96.21), "attentato ai diritti politici... associazione a



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

delinquere di stampo politico mafioso..."(proc.774-97.21)
e sostanzialmente dello stesso tenore i fatti denunciati
nei rimanenti procedimenti (812, 813, 814-97.21).

Per come i fatti sono malamente descritti posti in gra-
tuita relazione con una esagerata ampiezza e gravità dei
reati ipotizzati, che riguardano una serie inusitata dei
magistrati, il tutto rivestito da una ostentata diffusio-
ne delle denunce rende queste ultime macroscopicamente
infondate. Le stesse non sono idonee, nemmeno potenzial-
mente, a determinare il pericolo che contro gli incolpa-
ti si inizi un procedimento penale.

Ne consegue, ad avviso dello scrivente, che non sussiste
il reato di calunnia.

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.,

CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE


del procedimento e la restituzione degli atti.

Brescia, 24 marzo 1997.

Il pubblico ministero

Mario Remus

Depositato nella cancelleria il giorno



DOC. 23

Sentenza n. 1095
Mese di OTTOBRE

Sig. S. Palau
Proc. PALAU

Reg. Gen.
Camp.
P.G.N.A.

885/917
9605/92

Adli 13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Milano

IV SEZIONE PENALE

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. ENRICO CONSOLANDI
Dott. M. LUISA BALZAROTTI
Dott. MARCO TREMOLADA

EST. Presidente

Giudice

Giudice

ha pronunciato la seguente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 OTT. 1991

Il Cancell.

Visto

Milano.

IL SCST. PROC. GENERALE

SENTENZA

nella causa penale contro

- 1) FASULO FRANCESCO PIETRO, nato a MAZARA DEL VALLO il 05-06-31, elettivamente domiciliato e/o l'Avv. FRANCO SARTORIO, piazzetta GUASTALLA n. 3, MILANO; - LIB. PRESENTE
- 2) PALAU GIOVANNETTI PIETRO, nato a MILANO il 19-11-52, residente a Milano, via ZENALE n. 9; - LIB. CONTUMACE

IMPUTATI

del delitto p. e pf dagli artt. 81, 110 e 368 c.p. per avere in concorso tra loro falsamente incolpato, pur sapendolo innocente, l'avv. Zezza Luigi, difensore di Buschi Rossella in una causa civile contro la Classic Cars s.a.s. pendente avanti alla 4^a sezione civile della Corte di Appello di Milano, affermando in una memoria presentata all'udienza del 19 novembre 1990 che il predetto aveva prodotto in giudizio, al fine di ottenere il fallimento delle sopraindicate società, false attestazioni relative a procedure esecutive del tutto inesistenti, ed affermando altresì che lo stesso Zezza aveva aggredito il Palau Giovannetti e compiuta minaccia nei confronti del Fasulo avanti a magistrato della 10^a Sezione Civile del Tribunale di Milano, nonché per avere il Palau Giovannetti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, affermato

Redatta Scheda

la stessa circostanza dell'asserita falsità in
certificazioni nella querela presentata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 4 giugno
1991 contro Ancania Patrizia, Podestà Mario e Massimo Lupi,
che incolpava del medesimo fatto pur sapendoli innocenti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede per l'imputato
FASULO, l'assoluzione dal 1°
capo d'imputazione per non
aver commesso il fatto, e dal
2° perché il fatto non costituisce
reato per mancanza di dolo;
per l'imputato Palau Giovannet-
ti, concessa le attenuanti pe-
niche e ritenuto il vincolo
della continuazione tra i reati,
chiede la condanna ad anni
uno e mesi sei di reclusione.
Il difensore delle Parti Civili chie-
de che l'imputato Palau Giovannet-
ti Pietro venga condannato al-
la pena di giustizia, al ri-
sarcimento dei danni morali
e materiali da liquidarsi
in separato sede, e al riu-
borso delle spese per le Parti
Civili costituite per un totale
di 3.000.000 di lire.

Il difensore dell'imputato Fuscolo
ne chiede l'assoluzione dal 1°
capo d'imputazione perché il fatto non
sussiste, e dal 2° capo d'imputazio-
ne, in primo luogo perché il fat-
to non sussiste, e in subordine
perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore di Palau Gioannetti
ne chiede l'assoluzione dal 1° ca-
po d'imputazione perché il fatto
non sussiste; e dal 2° capo di
imputazione, in via principale-
ne chiede l'assoluzione per-
ché il fatto non costituisce rea-
to, e in via subordinata chie-
de N.D.P. per esser il reato
estinto per prescrizione -

abbia la pazienza di leggerli. Conseguentemente le dichiarazioni contenute nella memoria e nella denuncia del Palau sono calunniose.

Appare però prezioso che i tali affermazioni vennero fatte nella convinzione di trovarsi nel giusto e di difendere un sacramento diritto a voler affermare che il pagamento dei debiti era avvenuto e che dunque la insolvenza non esisteva. Una piu' attenta lettura dei certificati ed una difesa meno urlata, ma piu' ragionata ed attenta ai fatti, avrebbe probabilmente sortito i medesimi effetti, ma avrebbe evitato strascichi penali.

Palau e Fasulo nella foga di difendere le loro ragioni non hanno usato mezze parole, ma anzi qualcuna di troppo, ma non si puo' dire che fossero in cio' maliziosamente diretti o per quanto meno mettere sotto processo le loro controparti: sarebbe bastata la lettura dei certificati e le dichiarazioni nella causa stessa del Palau, che diceva che le procedure erano esistite, ma che i creditori erano stati tacitati, per concludere che la falsita' invocata nella memoria 19-11-1990 non sussisteva.

Quanto alla successiva denuncia occorre dire che e' stata fatta dal solo Palau, ormai privo di un sostegno giuridico e probabilmente ~~privo di freni~~ di freni della sua mania di persecuzione. In effetti in quella denuncia arriva a narrare una serie di fatti e vicende processuali in modo sconnesso e confuso accusando i suoi contraddittori di "volersi avvalere di false certificazioni", il che potrebbe essere un modo impreciso per dire che costoro avevano cercato di far passare le procedure iscritte per quelle pendenti.

La denuncia del Palau non brilla ^{infalli} per lucidita' e forse anche per questo la sua stessa difesa e' arrivata a richiedere per lui una perizia psichiatrica. All'uopo e' sufficiente citare la frase dello scritto in cui si dice "Invero l'esponente e' dal 1987 oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria ad opera di influenti gruppi economici e clientelari con aderenze nella stessa magistratura che affossa e archivia le denunce e le querele proposte dalla famiglia dell'esponente, nonostante la gravita' delle restrizioni ai piu' fondamentali diritti abitativi e imprenditoriali in spregio alle piu' elementari regole di buona convivenza civile."

Non pare dunque di poter trarre un lucido intento calunnioso anche nella denuncia, ne', per vero, una grande lucidita'. In ogni caso la falsita' ivi denunciata con riferimento ai certificati, si ripete, si rivela insussistente anche alla sola lettura di tali atti, che coscienziosamente il Palau allegava alla denuncia: in tal modo chiunque leggesse per intero quanto depositato alla Procura dal Palau avrebbe avuto la prova della innocenza di coloro che questi invece accusava a gran voce, anche se in modo sconnesso: *non e' certo questa la malattia del calunniatore.*
Gli imputati debbono percio' essere mandati assolti dal reato loro ascritto, per carenza dell'elemento soggettivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp

assolve

Palau Giovannetti Pietro e Fasulo Francesco Pietro dal reato loro ascritto perche' il fatto non costituisce reato.
Milano 13-10-1995

Enrico Casella
Piemonte



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

N. 140/94 Prot. Ris.

OGGETTO: Richiesta chiarimenti.

AL SIG. BRUNO FILIPPI
DIRETTORE DI CANCELLERIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA

SEDE

In data 19 febbraio 1997 personale della Segreteria di questa Procura consegnava al sottoscritto Procuratore i seguenti fascicoli ed atti rinvenuti nell'Ufficio della S.V.:

- 1) nota 1043/96 A.N., datata 14 gennaio 1997, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura la documentazione relativa ad un esposto a firma di Pitti Bono Carmela, in ordine al fascicolo n. 1043/96 A.N., già trasmesso per competenza a questa Procura il 19 luglio 1996;
- 2) fascicolo n. 1043/96 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo: con nota datata 19 luglio 1996 la precitata Procura trasmetteva per competenza il fascicolo a questa Procura, rispetto al quale non risulta essere stata svolta alcuna attività, se non quella di annotare sul fascicolo stesso che esisteva analogo precedente già iscritto a Mod. 21 a carico di Maggioni Giuseppe + altri, assegnato al Dott. Luca Masini.
- 3) fascicolo n. 1021/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo: con nota datata 17 luglio 1996 la precitata Procura trasmetteva per competenza il fascicolo a questa Procura, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 4) nota 1034/96 Prot. Ord., datata 3 dicembre 1996, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura la documentazione da unire ad altra documentazione già trasmessa con note datate 24 ottobre 1996 e 9 novembre 1996, in ordine ad una denuncia del Movimento per la Giustizia Robin Hood, rispetto alla quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 5) nota 687/96 Prot. Ord., datata 21 settembre 1996, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa



Procura la documentazione da unire ad altra documentazione già trasmessa con nota datata 12 luglio 1996, in ordine al ricorso presentato dai f.lli Palau Giovannetti, rispetto alla quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;

- 6) fascicolo 1333/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo: con nota datata 7 settembre 1996 la precitata Procura trasmetteva per competenza il fascicolo a questa Procura, rispetto al quale non risulta essere stata svolta alcuna attività;
- 7) fascicolo n. 2315/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze: con nota n. 1110/96 Prot. Ord., datata 3 dicembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura il fascicolo da unire ad altra documentazione già trasmessa con nota datata 12 novembre 1996, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 8) fascicolo n. 6257/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: con nota n. 744/96 Prot. Ord., datata 21 settembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura il fascicolo da unire ad altra documentazione già trasmessa con nota datata 23 luglio 1996, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 9) nota n. 870/96 Prot. Ord., datata 21 settembre 1996, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura la documentazione da unire ad altra documentazione già trasmessa con nota datata 13 settembre 1996, in ordine al Movimento per la Giustizia Robin Hood, rispetto alla quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 10) fascicolo n. 1633/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze: con nota n. 736/96 Prot. Ord., datata 21 settembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura il fascicolo da unire ai documenti già trasmessi con note datate 20 e 24 luglio 1996, 10 e 14 agosto 1996, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 11) fascicolo n. 1777/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze: con nota n. 736/96 Prot. Ord., datata 23 settembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura il fascicolo da unire ai documenti già trasmessi con note datate 20 e 24 luglio 1996, 10 e 14 agosto 1996 e 21 settembre 1996, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 12) nota n. 1110/96 Prot. Ord., datata 12 novembre 1996, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura vari esemplari di un esposto del Movimento per la Giustizia



- Robin Hood, rispetto alla quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
- 13) fascicolo n. 769/96 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo: con nota n. 94/94 Mod. 46, datata 27 settembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura il fascicolo da unire ad altra documentazione già trasmessa con note pari numero a partire dal 25 febbraio 1994, in ordine ad un esposto a firma apparente di Calcavecchia Giuseppe, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
 - 14) nota n. 736/96 Prot. Ord., datata 14 ottobre 1996, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura la documentazione da unire ad altra documentazione già trasmessa con note datate 20 e 24 luglio 1996 e 10 agosto 1996, in ordine al Movimento per la Giustizia Robin Hood, rispetto alla quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
 - 15) fascicolo n. 1149/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno: con nota n. 450/96 Prot. Ord., datata 16 novembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura il fascicolo da unire ad altra documentazione già trasmessa con note 7 maggio 1996, 11 ottobre 1996 e 9 novembre 1996, in ordine ad una lettera a firma Jovanovic Jovan, rispetto alla quale non risulta essere stata svolta alcuna attività;
 - 16) fascicolo n. 1776/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, relativo al Movimento per la Giustizia Robin Hood, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
 - 17) fascicolo n. 2042/96 Mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze: con nota n. 1034/96 Prot. Ord., datata 9 novembre 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura il fascicolo da unire ad altra documentazione già trasmessa con nota datata 24 ottobre 1996, in ordine al Movimento per la Giustizia Robin Hood, rispetto al quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
 - 18) nota n. 1154/96 Prot. Ord., datata 3 dicembre 1996, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trasmetteva per competenza a questa Procura la documentazione da unire ad altra documentazione già trasmessa con nota datata 21 novembre 1996, in ordine al Movimento per la Giustizia Robin Hood, rispetto alla quale non risulta essere stata compiuta alcuna attività;
 - 19) provvedimento datato 22 dicembre 1995 con il quale il Procuratore F.F., Dott. Roberto Di Martino, disponeva la riassegnazione del procedimento penale n. 1261/95 Mod. 21 al Dott. Alessandro Milita, provvedimento che risulta ineseguito.




7

Quanto sopra premesso, la S.V. è pregata di fornire urgentemente i necessari chiarimenti scritti.

Brescia, 20 febbraio 1997.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giancarlo TARQUINI





REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Alessandria

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Tiziana Belgrano alla pubblica udienza del 26 FEBBRAIO 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MASSONE CARLO, nato il 15.04.1951 ad Ovada, residente in Castelletto D'Orba Fraz. Crebini, 37, difeso dall'Avv. Aldo Rovito del Foro di Alessandria difensore di fiducia

LIBERO - ASSENTE

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO MASSIMILIANO, nato il 19.11.1952 a Milano ed ivi residente in Via Zenale Bernardino, 9, difeso dall'Avv. Stefano D'Agostino del Foro di Alessandria difensore di ufficio, assente sostituito ex art. 97 4° co cpp dall'Avv. Guglielmina Mecucci

LIBERO - CONTUMACE

GIORGETTI ERNESTO AMEDEO, nato il 15.8.1931 a Milano ed ivi residente in Via Dei Salici, 65, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'Avv. Bastianello Alessandro C.so Magenta, 83, difeso dall'Avv. Alessandro Bastianello del Foro di Milano difensore di fiducia assente, sostituito ex art. 97 4° co cpp dall'Avv. Rosella Monti del Foro di Alessandria

LIBERO - ASSENTE

TUFANO ANDREA, nato il 25.08.1948 a Torre del Greco (Na), residente in Novi Ligure SS 35 bis dei Giovi, 50, elettivamente domiciliato in Novi Ligure Via Monte Santo, 17 c/o la sorella Tufano Anna, difeso dall'Avv. R. Cabri del Foro di Busto Arsizio difensore di fiducia assente, sostituito ex art. 97 4° co cpp dall'Avv. Giuseppe Romano del Foro di Alessandria

LIBERO - ASSENTE

DOC. 25

257

N. R.Sc

N. 677/00 R.G.

N. 2427/98 R.G.

notizie di reato

SENTENZA

in data 26.02.2004

CONTRO
MASSONE CARLO
PALAU
GIOVANNETTI
PIETRO
GIORGETTI
ERNESTO
TUFANO ANDREA

Estratto sentenza
notificato il

Depositata il
25 MAR 2004
Il Cancelliere

Comunicato alla P.G
V.to:
3 APR. 2004
Il Cancelliere

Comunicato al P.M.
(Art. 15 Reg.)
il

29 MAR. 2004

Avviso di cui all' art
585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità

N. R.es.Pe.

N. Camp. I

il



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Alessandria

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Tiziana Belgrano alla pubblica udienza del 26 FEBBRAIO 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MASSONE CARLO, nato il 15.04.1951 ad Ovada, residente in Castelletto D'Orba Fraz. Crebini, 37, difeso dall'Avv. Aldo Rovito del Foro di Alessandria difensore di fiducia

LIBERO - ASSENTE

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO MASSIMILIANO, nato il 19.11.1952 a Milano ed ivi residente in Via Zenale Bernardino, 9, difeso dall'Avv. Stefano D'Agostino del Foro di Alessandria difensore di ufficio, assente sostituito ex art. 97 4° co cpp dall'Avv. Guglielmina Mecucci

LIBERO - CONTUMACE

GIORGETTI ERNESTO AMEDEO, nato il 15.8.1931 a Milano ed ivi residente in Via Dei Salici, 65, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'Avv. Bastianello Alessandro C.so Magenta, 83, difeso dall'Avv. Alessandro Bastianello del Foro di Milano difensore di fiducia assente, sostituito ex art. 97 4° co cpp dall'Avv. Rosella Monti del Foro di Alessandria

LIBERO - ASSENTE

TUFANO ANDREA, nato il 25.08.1948 a Torre del Greco (Na), residente in Novi Ligure SS 35 bis dei Giovi, 50, elettivamente domiciliato in Novi Ligure Via Monte Santo, 17 c/o la sorella Tufano Anna, difeso dall'Avv. R. Cabri del Foro di Busto Arsizio difensore di fiducia assente, sostituito ex art. 97 4° co cpp dall'Avv. Giuseppe Romano del Foro di Alessandria

LIBERO - ASSENTE

DOC. 25

257

N. R.Se

N. 677/00 R.G.

N. 2427/98 R.G.

notizie di reato

SENTENZA

in data 26.02.2004

CONTRO MASSONE CARLO PALAU GIOVANNETTI PIETRO GIORGETTI ERNESTO TUFANO ANDR

Estratto sentenza notificato il

Depositata il 25 MAR 2004 Il Cancelliere

Comunicato alla P.G V.to: 3 APR 2004 Il Cancelliere

Comunicato al P.M. (Art. 15 Reg.) il

29 MAR 2004

Avviso di cui all' art 585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità

N. R.es.Pe.

N. Camp. I

il

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 110, 342 cp per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e in concorso tra loro, in data 10.6.1998 in C.so Crimea di Alessandria nei giardini antistanti il palazzo di Giustizia e il Comando della Guardia di Finanza aver offeso l'onore e/o il prestigio di un corpo Amministrativo e Giudiziario al cospetto di questo in quanto nel corso di una raccolta firme per una petizione popolare, da parte del Movimento per la Giustizia "Robin Hood" e quali promotori di tale movimento con l'ausilio di un megafono leggevano dei volantini del seguente tenore: "Magistrati corrotti, Poliziotti corrotti, Avvocati corrotti, Finanziari corrotti, il sistema giudiziario corrotto e a favore di interessi politici e mafiosi"; e per aver altresì distribuito dei volantini dal seguente tenore: "per smantellare gli apparati clientelari dei partiti e il C.S.M. espressione degli oscuri compromessi, ricatti e inaccettabili equilibri tra la politica, mafia e affari, che continuano a consentire la sistematica violazione delle leggi e l'impunità dei corrotti e imprenditori di regime".

In Alessandria il 10.06.1998

Con l'intervento del Pubblico Ministero VPO Dott.ssa Silvia Carosio

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati e concesse le attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi 6 (sei) di reclusione per ciascuno.

Il difensore Avv. Rovito: chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine: assoluzione ex art. 530 2° co cpp.

Il difensore Avv. Romano: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il difensore Avv. Monti: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine: minimi edittali, benefici di legge.

Il difensore Avv. Mecucci: chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto, emesso in data 30/12/99, Massone Carlo Guglielmo, Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano, Giorgetti Erneso Amedeo , Tufano Andrea venivano citati a giudizio per rispondere del reato loro ascritto.

Tiziana Pellegrino
Alla stregua della documentazione in atti e delle deposizioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed , in particolare, dalla deposizione dei C.C. Budace e Radi , nonché di Lucarino e Fornari, all'epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Alessandria, è emerso che gli imputati, in data 10/6/98, in Corso Crimea di Alessandria, nei giardini antistanti il Palazzo di Giustizia ed il Comando della Guardia di Finanza, nel corso di una raccolta di firme per una petizione popolare nella loro qualità di promotori del Movimento per la Giustizia " Robin Hood " , con l'ausilio di un megafono, pronunciavano frasi del seguente tenore " Magistrati corrotti , Poliziotti corrotti, Avvocati corrotti, Finazieri corrotti, il sistema giudiziario corrotto e a favore di interessi politici e mafiosi" e distribuivano volantini analoghi. Orbene, ai fini della sussistenza del reato di oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 342 cp., è necessario che l'espressione oltraggiosa sia rivolta ad uno dei predetti consessi al " cospetto del corpo", cioè nel momento in cui essi si trovino riuniti nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. C. 12/5/98, Postiglione, CP 99, 1456 ; C. 30/4/99, Di Figlia, CP 00, 903).

Per corpo deve intendersi l'organo politico giudiziario o amministrativo inteso come entità unitaria nella integrità della composizione nella quale esso normalmente funziona, non è, perciò, identificabile con uno o alcuni membri dello stesso (C.3/12/96, Rizzi, CP 98, 1116 ; C. 19/11/60, Succi, CPMA 61,167, GP 61,II,795; C. 2/4/86 Conte, CP 87,1523).

Nel caso di specie, alla stregua della deposizione dei testi escussi, è emerso che le frasi offensive non sono state pronunciate alla presenza del corpo giudiziario o di

quello della Guardia di Finanza, pur svolgendosi la manifestazione nelle adiacenze del Palazzo di Giustizia ed il Comando della Guardia di Finanza.

Invero nei giardini pubblici non vi erano magistrati o finanzieri o, comunque, non erano riuniti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Maresciallo Budace ha dichiarato che, alla finestra, vi era il Dott. Carlesi, Procuratore della Repubblica.

Essendo il dott. Carlesi un solo membro dell'organo giudiziario, e, comunque, in quel momento, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, non possono ritenersi integrati, nel caso di specie, i presupposti per la sussistenza del reato contestato.

Mancando l'elemento oggettivo dello stesso gli imputati dovranno essere assolti perché il fatto non sussiste.

PQM

Visto l'art. 530 cpp.

Assolve Massone Carlo Guglielmo, Palau Giovennetti Pietro Mauro Massimiliano, Giorgetti Ernesto Amedeo, Tufano Andrea dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione in gg. 90.

Al. 26/2/04

Il Giudice

Tiziano Belgirano

TRIBUNALE di ALESSANDRIA


Depositato in questa Cancelleria

25 MAR. 2004

Regi

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr.ssa Maria Barbara Angelucci)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA PENALE

Composto di Signori:

- 1) Dott. Alfonso NARRA Presidente
 2) Dott. Francesco NESE Consigliere
 3) Dott. Nato PALACARNE ~~est.~~ Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

cc.

nella causa del Pubblico Ministero

contro

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO nato a MILANO(MI) il 19-11-1952 - APP.TE E APP.TO DAL PG - LIBERO - residente in MILANO V. ZENALE, 91 Via Vico, 4

Imputato di: ARTT. 8 L. 4/29, 1 E 2 L. 516/82 commesso in MILANO in data 01-01-1984

Difeso da

ART. N. CAMPIONE CIVILE

N. 414 (DOC. 2)
della Sentenza

N. 740/98
del Reg. Gen.le. App.

UDIENZA
del giorno

27.1.2000
Depositata
in Cancelleria

il 27.1.2000

IL COLLABORATORE CANCELLIERI
(Vila Laforza)

Estratto esecutivo a
Procura Generale
Proc. Rep. c/o Pret. di

Proc. Rep. c/o Trib. di

il
Ufficio Corpi Reato
di

Estratto alla Prefettura

il
Estratto all'Intend. Fin. di

il

Il Cancelliere

Redatt _____ sched _____

il

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

EC
8/2/00
M

APPELLANTE *il Procuratore Generale*

avverso la Sentenza del Tribunale di MILANO
N. 4661/93 del 22-11-1995

con la quale veniva/no condannato/ti

ANNI 1 DI ARRESTO, L. 15.000.000 DI AMMENDA. PENE ACCESSORIE
PER IL REATO DI OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI
REDDITI CONT. , anni 1986 - 1987

per i seguenti reati.

PALAU GIOVANNETTI PIETRO MAURO ARTT. 8 L. 4/29, 1 E 2 L. 516/82
commesso in MILANO in data 01-01-1984

In esito all'odierno dibattimento/discussione in c.c.

Sentita la relazione del Sig. Consigliere

Sentit..... imputat....., la parte civile

il Pubblico Ministero dott.

i difensor_

i quali concludono come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti processuali;

ritenuta la fondatezza della richiesta di riforma della sentenza del TRIBUNALE di MILANO in data 25/11/1997, formulata dal Procuratore Generale appellante ai sensi dell'art.649 cpp, in quanto dalla documentazione allegata all'impugnazione risulta che PALAU GIOVANNETTI Pietro è stato già condannato con sentenza del TRIBUNALE di MILANO in data 22/11/ 1995, divenuta irrevocabile il successivo 9/1/1996, per gli stessi fatti giudicati con la sentenza in questa sede impugnata, come emerge dal tenore del capo B d'imputazione della precedente sentenza concernente il reato di cui all'art.1 co.1 L.516/82 per le annualità d'imposta 1986-1987;



PQM

visti gli artt.526-649 cpp

dichiara non doversi procedere nei confronti di PALAU GIOVANNETTI Pietro in ordine all'imputazione ascrittagli per preclusione da giudicato.

Deciso in Milano il 27/1/2000

I CONSIGLIERI



IL PRESIDENTE

